XCIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 28 MAGGIO 1925

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

Pag.

Congedi 3858

Commemorazione:

GABBI 3858
FEDERZONI, *ministro* 3858
PRESIDENTE 3858
GANGITANO 3858

Proposta di legge (*Annunzio*) 3858

Disegni di legge (*Seguito e fine della discussione*):

Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza.

Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile:

DE MARSICO, *relatore* 3859
SARROCCHI, *relatore* 3864

Ordini del giorno:

MORELLI GIUSEPTE 3879
DE CICCO 3880
UNGARO 3883
ROCCO, *ministro* 3884
CARNAZZA GABRIELLO, *presidente della Commissione* 3885

Si approva un ordine del giorno della Commissione.

Tutti gli altri ordini del giorno sono ritirati o decadono.

Discussione degli articoli:

VIALE 3887
ROCCO, *ministro* 3888

Gli articoli dei disegni di legge sono approvati.

Disegni di legge (*Presentazione*):

ROCCO: Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato 3864
— Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche 3864

Pag.

FEDERZONI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi, di una pensione a titolo di ricompensa nazionale. (*Modificazioni del Senato*) . . 3864

Relazioni (*Presentazione*):

MILIANI G. BATTISTA: Acquisto delle saline di Cervia e terreni interposti 3864
GENTILE: Per regolare le attribuzioni e le prerogative dei governatori delle Colonie 3864
BARAGIOLA: Riannessione del mandamento di Gavi Ligure alla provincia di Genova 3864
BELLUZZO: Organizzazione della Nazione per la guerra 3890
BAISTROCCHI: Ordinamento dell'Alto comando dell'esercito 3890
LEONARDI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1925, n. 5: estensione al comune di Napoli delle disposizioni circa la facoltà ai prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni e norme generali sul subaffitto e del Regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 197, estensione al comune di Firenze della disposizione circa la facoltà ai prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni 3890
SUVICH: Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1°) 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906 e pagamento delle cedole relative; 3°) 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle 3890

Pag.

SUVICH: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943: modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie. 3890

ORSOLINI-CENCELLI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma 3890

La seduta comincia alle 16.

MIARI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

(*È approvato*).

Commemorazione.

GABBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABBI. È nobile consuetudine quella della Camera nostra di consentire che da questa tribuna si renda omaggio a coloro che hanno ben meritato della Patria e che non furono membri o della Camera o del Senato. È in grazia di questa disposizione veramente benemerita, che io ricordo qui uno scienziato modesto ma che nell'opera sua fu grandemente utile: alludo al commendatore Sciascia di Canicattì che fu il primo in Italia ad applicare la luce solare nella cura delle infermità umane.

Egli nel 1882 fu il primo che iniziò una serie di indagini di effetto brillantemente positivo.

L'idea è passata, come al solito, oltr'Alpe e rivestita di veste germanica è tornata a noi come formula scientifica di applicazione di una terapia che non ha veramente bisogno di formule matematiche, perchè basta la sua disciplinata applicazione per renderla capace dei migliori effetti.

Io devo segnalare l'opera di questo sicuro e valente scienziato, al quale un comitato di medici e di clinici italiani sta rendendo omaggio con un monumento che ne ricorda nel nome l'idea; l'idea che ha permesso la costituzione poi in Italia di quei *solarium*, di quegli istituti elioterapici che noi abbiamo oggi sulle nostre spiagge marine, sui monti e sui laghi.

È una gloria italiana che meritava veramente di essere qui laudata, perchè il bene che essa ha fatto alla umanità sofferente è veramente alto e grande. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. A nome del Governo mi associo.

PRESIDENTE. Anche la Camera si associa.

GANGITANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GANGITANO. Concittadino dell'illustre uomo, porgo un ringraziamento all'onorevole Gabbi che con appassionata parola ha voluto commemorarlo alla Camera. Ne darò comunicazione alla vedova, e le sarà di conforto, e lo comunicherò anche alla municipalità che ha onorato a sue spese il proprio figlio. Aggiungerò solo, perchè l'onorevole Gabbi non aveva ragione di saperlo, che il dottor Sciascia, dopo aver per sessanta anni esercitato il suo apostolato, è morto povero, come muoiono poveri tutti gli apostoli del bene, circostanza questa che costituisce il maggior titolo di merito che possa accompagnarsi ad una memoria veramente degna. (*Approvazioni*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli: Cavalieri, di giorni 3; Biagi, di 2; Giovannini, di 3; per motivi di salute l'on. Rubino, di giorni 8; e per ufficio pubblico gli onorevoli: Ciardi, di giorni 4; Restivo, di 3; Grancelli, di 5; Valeri, di 5.

(*Sono concessi*).

Annunzio di proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Cartoni ha presentato una proposta di legge per la « tutela giuridica della proprietà commerciale ».

Avendo il proponente dichiarato di rinunziare allo svolgimento, la proposta sarà inviata agli Uffici.

Ringraziamento per commemorazione.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente telegramma pervenutomi dalla vedova dell'onorevole Siciliani:

« Con animo straziato dal dolore, ma profondamente fiera nel ricordo dell'Uomo che dedicò se stesso sempre e soltanto alla Pa-

tria ed all'arte, la famiglia Siciliani ringrazia riconoscente Vostra Eccellenza e quanti di cotesta Assemblea vollero rievocare la diletta indimenticabile figura e ricordarne i meriti. — *Vedova* SICILIANI ».

Seguito della discussione dei disegni di legge: Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza - Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione dei disegni di legge: Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza - Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole De Marsico, relatore per le modificazioni al Codice penale.

DE MARSICO, *relatore*. Onorevoli colleghi, nel discorso di ieri il ministro guardasigilli ha posto in rilievo l'importanza storica della riforma del Codice penale.

Può ben dirsi che sono due le tappe supreme della formazione politica del nostro paese, e che a ciascuna di esse ne corrisponde una della nostra evoluzione giuridica: prima, l'unificazione della patria, culminante, sul terreno del diritto, in quel 1865 che è l'anno della più fervida elaborazione legislativa; seconda tappa, il deciso orientamento del paese verso la conquista della potenza, che s'inizia da Vittorio Veneto e si afferma nella legislazione con l'apprestamento di un nuovo sistema di leggi conformi allo spirito dei tempi nuovi.

Il fascismo portava in sè il destino di un così arduo compito.

Per ciò che attiene al Codice penale, quello che tocca più da presso le leggi dell'essere, e riproduce immediatamente le lotte perenni del pensiero per la conquista della verità, non è chi non veda come oggi sia il momento più propizio per accingerci all'ardua fatica di un Codice che suggelli un lungo, fecondo periodo di studi e di ricerche.

Non più oggi il materialismo che un trentennio fa dava le sue prime disordinate scintille, ma il positivismo che compone, non rifugge, le leggi dell'ideale.

E non più idealismo metafisico, ma spiritualismo che trae le sue radici e la sua forza da tutta la vita. Lombroso ha ceduto il passo ai psicologi; i materialisti della storia agli assertori di una più complessa realtà in cui il diritto non appare più la risultante della grazia che cinge di potere i sovrani e della veemenza delle folle che premono dal basso, ma sintesi di tutti gl'interessi legittimi, espressione e disciplina dei bisogni di tutto un popolo.

Di qui prende origine il vivo dibattito sopratutto sul fondamento e sulla funzione della pena, che ha ieri occupato tanta parte anche nel discorso dell'onorevole ministro, e che resta il solo ma grave punto intorno al quale a me può essere ancora possibile esprimere il mio pensiero.

Oggi il Parlamento discute del fondamento della pena, considerata non in se stessa ed isolatamente, ma in rapporto alla introduzione delle misure di sicurezza, il cui sistema costituirà la pietra angolare del nuovo edificio del diritto punitivo, e darà la precisa misura della innovazione che il nuovo Codice penale italiano segnerà nel diritto punitivo del mondo. È perciò che il dibattito resta ancora aperto, e chiede che sostiamo per qualche attimo.

Dichiaro subito che sono lontano da affermazioni di infallibilità. Nella scienza non può essere possibile altro atteggiamento che la ponderazione disposta al ravvedimento, ma la perplessità del teorico non può essere causa di ritardo per riforme di cui nessuno disconosce l'urgenza. Anche se fosse incerta la definizione e l'intima natura delle misure di sicurezza, da ciò non resterebbe diminuita l'urgenza di introdurle. I fatti e le cose prima nascono, poi si lasciano definire. Sono come l'io di Fitche: prima si pone, poi si oppone.

Ora, la Commissione raccomanda all'onorevole ministro di star fermo almeno a ciò che enunciava nella sua relazione, documento altissimo di sapienza giuridica, e di non attenuare lo spirito delle primitive proposte.

Egli nella sua relazione non si dissimulava il fatale bisogno di giungere, almeno per alcune categorie di delinquenti, alla sostituibilità, e quindi alla sostanziale identificazione, delle pene e delle misure di sicurezza.

Così, per i minorenni, per i delinquenti affetti da alcune forme di squilibrio psichico, per gli ignavi, per i repugnanti al lavoro, per i delinquenti abituali.

Sicchè possiamo concludere che anche per lui, questa parziale identificazione è fatale ed inesorabile.

E ieri, nel suo robusto discorso, aggiungeva un'altra eventualità di terminale identificazione fra pene e misure di sicurezza, poichè non dissentiva dalla nostra proposta, che, per i semi-infermi di mente, la pena sia fatta espiare dopo la misura di sicurezza, o sia lasciata al giudice la facoltà di applicare l'una o l'altra.

Su questa via, la differenza tra pena e misura di sicurezza non è più distacco incolmabile, ma agevole trapasso, e la questione relativa alla loro natura, restando sempre degna dello studio più attento, si avvicina oltremodo ad una soluzione che dissuade dal ritenerle di una assoluta eterogeneità.

La stessa conclamata necessità di predisporre le più severe cautele per l'applicazione delle misure di sicurezza avvicina ad una soluzione simile. Poichè, basta considerare che esse possono produrre per la libertà ed i diritti dell'individuo limitazioni a volte più gravi che non la pena nella sua nozione classica, per dover esigere garanzie proporzionate.

Ma di garanzie adeguate non conosciamo che una sola, la giurisdizionalità, e chi dice misura afflittiva o, comunque, restrittiva giurisdizionalmente applicata dice in fondo misura penale.

Il divario tra misure d'indole amministrativa ma di applicazione giurisdizionale, e misure così d'indole come di applicazione giurisdizionale è sottilissimo: piuttosto che di distacco può parlarsi di contatto.

Non che differenze non esistano, ma trattasi, a nostro avviso, di differenze che non scalfiscono la sostanza delle cose.

Mi permetta a tal proposito l'onorevole ministro di cogliere ed esaminare rapidamente i tre caratteri che credette con incomparabile precisione fissare per la nozione delle misure di sicurezza in contrapposto a quelli della pena nella sua nozione classica. Egli disse che le misure di sicurezza hanno, e le pene non hanno, i caratteri della discrezionalità, della revocabilità, della indeterminatezza.

Noi pensiamo, e resterà vivo il problema anche quando saranno intervenute le disposizioni del Codice, noi pensiamo che su queste basi non può istituirsi un contrapposto reciso, perchè neanche in rapporto alle misure di sicurezza si può parlare di discrezionalità pura nè di revocabilità assoluta nè di indeterminatezza indefinita. Si tratterà sempre di una discrezionalità fondata sugli accertamenti compiuti in rapporto alla materialità del fatto ed al complesso degli elementi subiettivi, per la scelta della opportuna misura di sicurezza; di una revocabilità sottoposta alla condizione che la società non abbia più bisogno di difendersi dal condannato, per il suo avvenuto riadattamento sociale, che toglie alla misura di sicurezza il suo fondamento di necessità; si tratterà sempre di una indeterminatezza limitata dalla medesima necessità, in quanto la indeterminatezza della durata al momento della inflizione della misura di sicurezza diverrà una determinatezza graduale e progressiva, man mano che il condannato, attentamente studiato durante la espiazione, lascerà sorprendere l'attitudine o l'inettitudine al riadattamento e prevedere il periodo di tempo necessario a conseguirlo o stabilire il momento in cui bisognerà disperare. La misura di sicurezza, insomma, al pari della pena, non potrà durare un'ora di più nè un'ora di meno di quanto il bisogno della difesa sociale strettamente imponga. (*Approvazioni*).

Avvicinate così secondo l'essenza delle cose le due categorie di sanzioni, il legislatore potrà introdurre le misure di sicurezza senza la preoccupazione di menomare la purezza del sistema fin oggi disciplinato dal Codice penale: potrà introdurle anzi con la coscienza di consegnare al domani un sistema completo in cui pene e misure di sicurezza concorreranno armonicamente a sodisfare la stessa necessità giuridica e sociale.

Neanche può nettamente dirsi che la differenza riposa nell'essere le pene mezzi di repressione e prevenzione insieme, le misure di sicurezza mezzi di prevenzione soltanto.

Se da una parte le pene sono le tipiche misure mediante le quali si provvede ai bisogni della prevenzione speciale e della prevenzione generale, cioè alla intimidazione del colpevole ed alla sodisfazione dell'offeso, all'intimidazione dei terzi ed alla sodisfazione della collettività, anche le misure di sicurezza provvedono insieme agli scopi della prevenzione speciale e della prevenzione generale.

Nell'animo del singolo come in quello del popolo, non potrà la misura di sicurezza, con la sua relativa indeterminatezza e con la particolare energia dei mezzi in cui consisterà, avere una efficacia minore che lo spettacolo delle pene attuali.

Non occorre che superare un ultimo traguardo fra la scuola classica e la scuola positiva. Trattasi di stabilire se ai fini della prevenzione speciale e generale occorre provvedere informando il sistema delle sanzioni al principio retributivo od a quello della difesa sociale. Io credo però che la scuola positiva, lungi dal respingere il principio della retribuzione, lo faccia suo integrandolo. Se la scuola classica vede nella pena il mezzo retributivo del male rappresentato dal reato, ugualmente per la scuola positiva così la pena come la misura di sicuerzza, guardate nella integrità delle loro efficienze, restano mezzi retributivi. Con una sola differenza: che, mentre la retribuzione per i classici si opera con una equazione fra il reato, considerato prevalentemente nella sua materialità, nella gravità del bene giuridico offeso, e la pena; per i positivisti invece la retribuzione si opera con una equazione fra il reato – considerato non solo e non tanto nella sua gravità obiettiva, ma prevalentemente nel lato subiettivo, nel fattore dinamico, come sintomo insomma della personalità dell'agente – e la sanzione applicabile. È evidente che dando la prevalenza alla considerazione del fattore subiettivo, della potenzialità del colpevole di nuocere ulteriormente, la retribuzione si trasforma in difesa, e la sanzione da mezzo retributivo diviene anche e sopra tutto mezzo di difesa sociale contro il dinamismo nocivo del colpevole.

Comunque, io ripeto che sono ben lontano da affermazioni intransigenti. Mi piace ribadire che vi è una sola, imperiosa necessità: agire nel campo della legislazione. Potremo esser sicuri che questo problema, che affatica da un trentennio almeno la mente degli studiosi, continuerà ad affaticarla, anche quando si dovrà applicare il Codice delle pene e delle misure di sicurezza. Il ministro ricordava una plastica similitudine del Merkel: consenta a me ricordare il pensiero di due altri grandi giuristi. Il Van Hamel, che è senza dubbio fra i più felici contemperatori delle scuole in lotta, nel Congresso di Lisbona del 1897 affermava che la distinzione tra pena e misura di sicurezza non è che uno schermo assai fragile e che meglio è avvicinarle nel concetto della giurisdizionalità. Il von Liszt, che ha lasciato di sè un'orma non cancellabile di valore, a comento di un analogo concetto enunciato al Congresso criminalistico di Pietroburgo del 1902, scrisse sette anni dopo: « Forse la teoria giungerà più tardi a ciò che non ha raggiunto finora: separare il concetto della pena da quello della misura di sicurezza ».

L'anno venturo a Bruxelles avrà luogo un congresso criminalistico europeo, e avrà come tema preminente questo delle misure di sicurezza. Auguriamoci che l'Italia possa apportarvi non solo il contributo degli attuali dibattiti parlamentari, e quello degli studi che vantano da ultimo un così notevole indice nella relazione del guardasigilli, ma il contributo più cospicuo di istituti giuridici già introdotti (*Applausi*).

Passo ai punti della riforma su cui il discorso del guardasigilli suggerisce l'opportunità di qualche chiarimento.

Sulla necessità di conservare l'ergastolo e di abolire la segregazione cellulare siamo d'accordo. Il nostro pensiero combacia perfettamente col suo: abbiamo inteso raccomandare non l'eliminazione della pena perpetua, ma quella della segregazione, come negazione d'ogni raziocinio e d'ogni umanità nel sistema delle pene afflittive.

Quanto alle pene pecuniarie e al rapporto, che noi indichiamo come importante tema di studio, tra esse e la potenzialità economica dei colpevoli, riconosciamo che si tratta di un tema irto di difficoltà e di non facile applicazione, ma insistiamo nel dichiarare che esso, suffragato dall'opinione di insigni cultori del diritto, segna la via per meglio raggiungere la concreta uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. La pena pecuniaria, inflitta al ricco nella stessa misura che all'indigente, solo in omaggio alla identità del titolo di reato, non contiene in sè l'efficacia intimidatrice e rieducatrice di una pena, che, variando nella misura, dia invece ad entrambi una uguale sensazione di danno.

Brevi parole sul perdono giudiziale.

Su questo, la Commissione, convinta dell'altissima importanza e delle poliedriche difficoltà dell'argomento, non ha creduto di poter prendere, nel breve spazio dei suoi lavori, conclusioni tassative. Ha soltanto posto il problema, che trova utili avviamenti di soluzione nei progetti preliminari tedesco, austriaco, svizzero, ed in parecchie proposte legislative innanzi alla Camera e al Senato francese, dove però, come è stato osservato, la proposta non poteva che cadere, poichè il perdono giudiziale è strettamente connesso ad una più larga visione del fondamento della pena, e non

può essere razionalmente introdotto in un sistema in cui essa non abbia per base che il concetto della retribuzione.

Ed il perdono giudiziale dovrà essere, a nostro avviso, studiato non dal punto di vista di un surrogato o duplicato della grazia, bensì da quello ben diverso di un atto giudiziario, di una rinunzia alla applicazione stessa della pena in vista di particolarissime circostanze, che rendano la pena, anche nel minimo, eccessiva e quindi inconciliabile col criterio dell'equità, guardata anch'essa come criterio giuridico positivo.

Qui si realizzerebbe la fusione tra le prerogative delle due giustizie: la giustizia togata e la popolare. Mentre alla giustizia popolare è dato il sovrano potere di assolvere attraverso gli ibridi espedienti della incolpevolezza e della infermità mentale, anche se a questa non corrisponda una definita entità patologica, purchè ragioni imponenti di equità concorrano, un simile potere, per delitti molto meno gravi è negato al giudice togato, che senza dubbio, se lo possedesse, ne farebbe un governo di gran lunga migliore.

Per l'opposto, chiunque abbia consuetudine di verdetti popolari, sa quante volte la concessione di scuse che lasciano al presidente ampia latitudine di penalità, non basti a salvare l'imputato da condanne che il sentimento collettivo giudica aberranti ed eccessive. Le giurie condannano talora in previsione di una pena mite; il presidente delude la previsione ed applica pene che, se i giurati avessero ritenute probabili, sarebbero stati solleciti ad evitare con l'assoluzione. In alcuni casi di eccesso di legittima difesa, ad esempio, è evidente la dimostrazione che l'agente in tanto è precipitato all'atto micidiale in quanto, pur non versando nei termini precisi della legittima difesa, era tuttavia invaso da quel terrore che travolge la serenità del giudizio e la freddezza delle risoluzioni: è uno stato subiettivo, che rasenta ma non è l'infermità di mente. La giuria popolare concede la scusa per non togliere agli eredi delle vittime, con una condanna qualsiasi, la speranza del risarcimento dei danni; mentre il perdono giudiziale permetterebbe di appagare tutte le esigenze dell'equità, sottraendo l'imputato ad una condanna che il caso non giustifica e lasciando alle parti lese il diritto della rivalsa. Senza aggiungere che oggi, come ho accennato, l'eccesso di legittima difesa, oltre a portare ad una condanna, può determinarla in una misura così grave da uguagliare quella applicabile per un omicidio attenuato da una scusa quale l'ubbriachezza, che, nel suo valore etico, è oggi così largamente discussa ed a buon diritto il ministro vorrebbe compresa fra le nevrosi attenuatrici di responsabilità.

Vi sono altri casi in cui il motivo è così possentemente pietoso da far giudicare che anche la coscienza dei più equilibrati ne sarebbe rimasta sconvolta: la coscienza popolare inclina alla assoluzione, ma preferirebbe che un precedente rimanesse per un eventuale giudizio sulla condotta futura dell'imputato, e un titolo potesse formarsi per la rivalsa dei danni.

Sono casi in cui la pena è sconsigliata dall'equità, ma in cui l'astensione della pena non deve equivalere ad assoluzione, essendo anzi manifesta l'opportunità che resti un pronunciato valutabile sia ai fini dell'obbligo del risarcimento sia a quelli di una dichiarazione di recidiva o di criminalità abituale.

Le ipotesi e gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Sono però sempre ipotesi assai diverse, come vedesi, da quelle della grazia, per la quale vengono in esame motivi sopraggiunti alla condanna, l'opportunità di agevolare la pacificazione degli animi in determinati ambienti o fra determinate famiglie, e così via.

È da questo aspetto che la Commissione insiste nella sua proposta, e raccomanda ancora l'introduzione del perdono giudiziale nel nostro sistema penale.

Potrei a questo punto por fine al mio dire, perchè nel discorso dell'onorevole ministro la Commissione non trova altri argomenti su cui intrattenere la Camera illustrando la sua relazione. Mi incombe però il dovere di una breve risposta a quegli oratori dell'opposizione che hanno censurato, tutti vivacemente, le nostre proposte sui delitti contro la sicurezza dello Stato, specialmente per le pene che raccomandiamo di studiare – senza tassativamente proporle – in rapporto ai più gravi fra essi.

Io mi domando: sono davvero queste pene oggetto di esecrazione della pubblica coscienza, risveglio di deprecabili sistemi?

Se potessi alla Camera parlare di me, mi affretterei intanto a dichiarare che, se un momento giungesse in cui mi toccasse scegliere tra la mia coscienza giuridica e la passione di parte, io non esiterei a scegliere sacrificando questa per non piegare un lembo solo della mia libertà di cultore del diritto.

Ma è necessario intendersi su quel che è il diritto. Il diritto non è entità statica: il

diritto si muove e si evolve. Il diritto di un'epoca in cui su tutte le tavole della legge è incisa la intangibile sovranità dello Stato non è lo stesso che il diritto di un'epoca in cui questa debba cedere alle precarie fortune dei partiti.

Improvvidamente l'onorevole Maffi parlò del soffio rivoluzionario che percorre l'Europa. Si vede (mi duole che egli sia assente) che egli, prediligendo per i suoi discorsi i temi in cui può mostrare una particolare incompetenza (*Si ride*), non ha mai consultato nè letto una collezione di istruzioni giudiziarie dei Soviety. Sebbene comunista, avrebbe egli saputo dominare il brivido, ad esempio, per questa istruzione del novembre 1917: « il tribunale rivoluzionario stabilisce la pena a norma delle circostanze e secondo la propria coscienza rivoluzionaria »? (*Commenti*).

Il tema è ardente, e si guardino i comunisti dal confondere il mio pensiero sulla rivoluzione russa col nostro pensiero fascista.

Anche la nostra è una rivoluzione, anzi solo la nostra è rivoluzione, perchè quella è rivolta senza rivoluzione, la nostra è rivoluzione senza rivolta (*Approvazioni*); quella distrugge, la nostra edifica; quella traccia il solco sanguigno del fratricidio, la nostra il solco luminoso e fecondo dell'idea e della grandezza.

Nè io difenderò il mio suggerimento di studiare il ritorno ad alcune pene particolari rilevando che esso non ha trovato riluttanti uomini come l'onorevole Carnazza e l'onorevole Sarrocchi, che danno al fascismo la piena adesione del loro pensiero liberale.

Dirò invece: abbiamo inteso solo indicare una questione squisitamente giuridica, degna di essere esaminata con lealtà e con freddezza di studiosi da tutti, da noi e dai nostri avversari.

È necessario preliminarmente ricordare che, secondo noi, i più gravi delitti contro la sicurezza dello Stato non possono esser confusi con i delitti politici. Fra i due gruppi di delitti è una distinzione profonda: il delitto politico ha come limite estremo la sicurezza dello Stato.

Se lo tocca e lo sorpassa, cessa di essere delitto politico e diviene delitto contro la sicurezza dello Stato. Chi compromette, chi mina, chi sovverte la sicurezza del Paese non può usurpare per il suo delitto l'attributo di politico. (*Approvazioni*).

Ora, limitato ai delitti contro la sicurezza dello Stato, e contro i più gravi fra questi, lo studio dell'opportunità di istituire la deportazione, il bando o l'esilio, è chiaro che noi ci siamo proposti di riprendere una tradizione giuridica, che cominciata da Cesare Beccaria, fattore fra i più grandi della rinascita liberale del diritto punitivo, giunge fino ad Enrico Pessina, il faro più luminoso di antica sapienza che sia brillato negli atenei italiani, ed ha oggi per sè l'adesione degli scrittori più democratici di diritto penale.

Un agevole parallelo fra le pene di cui raccomandiamo lo studio e quelle attualmente comminate per i maggiori delitti contro la sicurezza dello Stato dimostrerebbe di quanto le prime sarebbero più miti di queste. Quelle pene non sono ignote alla Svizzera; sono largamente applicate in Francia, dove ebbero propugnatori autorevoli Tissot ed Ortolan. Tra esse, il bando, l'esilio dallo Stato, fu indicato, come ricordavo, dal Pessina, durante la preparazione del progetto del '66 (la patria era quasi tutta unita; il pensiero liberale trionfava) quale sostitutivo delle pene più gravi in tal genere di delitti e come condizione per la concessione della grazia da parte del Sovrano.

Noi vediamo inoltre in queste misure un possibile mezzo di ulteriore progresso nella specificazione e nell'individuazione delle pene. La sanzione deve, nel suo concetto comprensivo astratto, colpire il delinquente nel motivo: creare la controspinta. Da questo punto di vista, è teoricamente giustificabile anche la confisca dei beni, che la Francia adotta, perchè, se vi sono cittadini immemori del sacro dovere che deve avvincere l'uomo alla patria, è forse politicamente utile minacciarli nel vincolo familiare, minacciarli di miseria nei figli: il legame della paternità può ancora resistere e vibrare nell'animo di un cittadino pervertito. Ma il nostro sentimento, la nostra mentalità respingono condanne che percuotono gl'incolpevoli.

Ben altro però è il decidere se meriti restare sul suolo della patria chi ne offende la sicurezza con atti di estrema gravità. La coscienza politica di questo momento ammonisce che la Patria si conquista o si perde: chi non sa conquistarla col fervore della passione o almeno con la fedeltà, può incorrere nel pericolo di perderla. (*Applausi*). Fu da molti notato che è prudente allontanare gli agitatori più pericolosi, per strappar loro l'influenza che attingono dalla presenza nello Stato. Il problema ha piuttosto i suoi veri termini nella pratica possibilità di dare conveniente esecuzione alle pene accennate.

Non ho altro da dire. Le nostre proposte, in genere, hanno avuto autorevole sanzione nell'adesione del ministro. Vi ho parlato delle linee massime entro le quali dovrà essere elaborata la nostra nuova legge penale. Mi piace riassumerle con una immagine in cui sento esattamente rispecchiarsi il significato storico di questo avvenimento legislativo.

Or è qualche giorno, alla città di Rovereto veniva donata la campana fusa nei trofei di vittoria di tutti i popoli che combatterono per la causa della civiltà, affinchè una più pura voce fosse aggiunta alle voci purissime della Patria. Sia del pari il nuovo codice delle pene fuso nei metalli migliori delle scuole che hanno combattuto e combatteranno per la causa del vero, ed abbiano essi per lega la ritemprata idea della Nazione che sovrasta ed ascende. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Miliani G. Battista, Gentile, Baragiola, a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MILIANI G. BATTISTA. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Acquisto delle saline di Cervia e terreni interposti. (225-A)

GENTILE. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Per regolare le attribuzioni e le prerogative dei governatori delle Colonie. (538-A)

BARAGIOLA. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Riannessione del mandamento di Gavi Ligure alla provincia di Genova. (136-A)

PRESIDENTE. Queste relazioni, saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge approvato, con modificazioni, dal Senato: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di riconoscenza nazionale.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla stessa Commissione che già ebbe a riferire su di esso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questi disegni di legge che saranno inviati agli Uffici.

Si riprende la discussione dei disegni di legge per la delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza e ai Codici.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei disegni di legge di delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza e ai Codici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sarrocchi, relatore per le modificazioni al Codice di procedura penale.

SARROCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, io potrò essere relativamente breve perchè l'onorevole ministro, nel suo elevato discorso, ha in gran parte preso atto, dichiarando il suo consenso, delle conclusioni, alle quali è venuta la Commissione nei rapporti della riforma del Codice di procedura penale.

Sono rimasti però alcuni punti di dissenso; e taluni assai importanti. Ed io sarei ben lieto di potere completare l'accordo, imitando l'esempio dell'onorevole ministro, il quale ha rinunziato ad una parte delle proposte da lui enunciate nella relazione per aderire alle nostre osservazioni; ma, consultata la Commissione, ho il dovere di dichiarare che sopra alcuni punti il dissenso permane.

Ma, prima di accingermi al rapido svolgimento della necessaria polemica, ringrazio il ministro delle parole assai lusinghiere che ha rivolto a noi, come ringrazio gli onorevoli colleghi che sono stati ugualmente cortesi e benevoli nel giudicare i resultati del nostro lavoro.

Rilevo che la riforma del Codice di procedura penale ha fornito argomento di discussione a pochi deputati, tra i quali ricordo gli onorevoli Maccotta, Rubilli, Putzolu e Cavalieri; e pare a me che questo fatto abbia un significato, quando si considera che hanno partecipato alla discussione di questo

disegno di legge alcuni oratori della opposizione, ai quali non poteva sfuggire l'importanza della riforma della procedura penale che è presidio e difesa delle pubbliche libertà.

Il silenzio serbato su questa parte del disegno di legge da coloro, che certo non sono propensi alla delega dei poteri in così delicata materia, sta a dimostrare che, nelle proposte di riforma della procedura penale, noi non abbiamo offeso alcuno di quei principî, dei quali del resto io dichiaro di voler essere per primo geloso custode.

È stato scritto che « in Inghilterra si « apprezza la procedura penale più perchè « essa serve di egida protettrice nei rapporti « politici di quello che siccome il miglior « mezzo per discoprire la verità » e che « la « storia dei conflitti politici per raggiungere « e raffermare le libertà, quella si è delle « forme processuali e giudiziarie ». E, se questa è ad un tempo una verità storica e filosofica, di cui si trae l'ammaestramento dalle legislazioni meglio coordinate al fine della difesa della libertà e del conseguimento del fine sociale dell'attività punitiva, pare a me che il non aver incontrato alcuna critica di carattere generale stia a dimostrare che la discussione di quella riforma, ha ormai importanza piuttosto sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto politico.

Con questa premessa passo senz'altro in rassegna le dichiarazioni che sono state fatte ieri dall'onorevole ministro; il quale anzitutto ha detto di essere d'accordo interamente con la Commissione per quanto concerne i rapporti tra azione civile e azione penale, la competenza, l'istruttoria, le nullità, i termini, le notificazioni, la libertà personale dell'imputato, le testimonianze, i provvedimenti giudiziari e le formule di proscioglimento.

Ma, nonostante l'accordo, qualche cosa deve essere detto – a fine di dare un concetto sintetico della parte sostanziale della riforma – sul tema dell'istruttoria e del giudizio di accusa, che sarà oggetto di innovazioni assolutamente radicali, proposte dal ministro nel suo accurato, dotto e coscienzioso lavoro e accettate dalla Commissione anche in omaggio ai resultati di importanti dibattiti di dottrina e di giurisprudenza. Ministro e Commissione propongono in questo campo (e parmi che non sia sorta nella Camera voce alcuna di dissenso) un ritorno all'antico, con la premessa che regola della istruttoria deve essere il procedimento formale.

La istruttoria sommaria, adottata come norma ed affidata al Pubblico Ministero, ha fatto, in verità, pessima prova.

Chiunque esercita il ministero del giudice o veste la toga dell'avvocato sa a che cosa si sono ridotte le istruttorie nell'ultimo decennio.

Si sperava che il pubblico ministero potesse assolvere il compito della ricerca della prova (che ne presuppone e ne implica la critica) e che ne avesse la possibilità e i mezzi materiali; ma l'esperimento è fallito.

Noi non vogliamo discutere qui delle attitudini e delle abitudini, che concorrono a formare la capacità psicologica dell'istruttore: certo è perciò che la consuetudine dell'accusa non rende più adatto il magistrato all'esercizio di una funzione, che è propria del giudice. E se ne è avuta la dimostrazione e la riprova nella incompletezza quasi costante delle indagini e nell'avventatezza dei rinvii al giudizio.

È avvenuto di fatto che, per la pletora del lavoro, per la distanza fra la sede del magistrato istruente e i luoghi in cui dovevano raccogliersi gli elementi di prova, si è resa necessaria una partecipazione eccessiva e quasi esclusiva della polizia giudiziaria, ed anzi degli organi minori di essa, alla raccolta delle prove: ed è divenuto comune e quotidiano l'esperimento del pubblico giudizio sulla base di istruttorie ultrasommarie, nelle quali abbondano testimonianze raccolte dall'Arma dei Reali carabinieri, con evidente diminuzione delle garanzie di accuratezza, serietà e precisione d'indagine, che sono necessarie anche per formulare un'accusa.

Il pubblico ministero perciò, come giustamente propone l'onorevole ministro, deve tornare alla sua funzione caratteristica, alla sua fisionomia di *parte*. Deve essere parte e non giudice; e, appunto perchè è parte e non giudice, esso deve promuovere l'azione penale e non deve, *se non in casi eccezionali*, essere arbitro delle sorti dell'istruttoria conducendo l'imputato fino al limite del dibattimento senza intervento del giudice. Queste parole dimostrino che noi non vogliamo escludere in ogni caso la citazione diretta; la quale può essere mantenuta per alcuni reati e per alcuni casi, pei quali sia evidente che non è necessaria una istruttoria accurata per giudicare della possibilità o della necessità giuridica di esporre il cittadino al giudizio pubblico senza offesa ai suoi essenziali diritti.

Per ogni altro caso è necessaria la istruttoria formale.

Una sola spiegazione, nonostante l'accordo, deve esser data per corrispondere alla richiesta che fu fatta ieri dall'onorevole ministro, allorquando enunciò un dubbio sulla opportunità della nostra proposta di dichiarare non necessaria in ogni caso la chiusura dell'istruttoria per mezzo di una pronunzia del giudice.

La proposta non è nuova, come potrò dimostrare con l'esempio di molte legislazioni.

Ferma la regola dell'istruttoria formale (necessaria sempre quando la importanza dei titoli di imputazione lo richiede e lo richiedono le difficoltà dell'indagine) l'imputato, al quale si notifica l'atto di accusa o l'imputazione (con quella qualunque denominazione che si potrà stabilire) deve essere libero di chiedere una pronunzia istruttoria o, giudicandolo a sè più conveniente, di aderire alla richiesta del pubblico ministero e di accettare il pubblico giudizio per la immediata discussione sull'addebito che gli si contesta. In verità, se egli ritiene che gli convenga di cimentarsi senz'altro nel pubblico dibattimento senza che il giudice della istruttoria emetta alcuna pronunzia a conferma dell'accusa, io non so perchè dovremmo imporre a questo imputato una perdita di tempo che può essergli dannosa; non so perchè dovremmo infliggergli una valutazione anticipata e sommaria delle prove, che può anche essere causa di pregiudizio, prevenendo in qualche modo l'apprezzamento definitivo del magistrato che dovrà giudicare nel dibattimento.

Tutto questo, che può essere evidentemente un danno per l'imputato, nuoce anche alla speditezza dell'amministrazione della giustizia.

In senso inverso, noi proponiamo di dare all'imputato anche la facoltà di chiedere che sulla completezza dell'istruttoria e sulla sufficienza delle prove si pronunzi il giudice quante volte il pubblico ministero gli abbia notificato, anche con le forme della citazione diretta, il proposito di chiamarlo in giudizio.

Il rinvio al dibattimento, l'esperimento del pubblico giudizio è, per sè stesso, un fatto grave che può lasciare una traccia nella vita di un cittadino: e, se questi ritiene possibile di evitarlo con l'esperimento dei suoi mezzi di difesa, noi riteniamo che sarebbe inopportuno ed ingiusto il non riconoscere all'imputato il diritto di far decidere al giudice dell'istruttoria se gli elementi raccolti siano sufficienti per obbligarlo a subire il danno di un pubblico giudizio.

Ma ho già detto che la nostra proposta trova riscontro, salva la varietà delle formule, in altre legislazioni: e, ad esempio nel Codice ticinese, per le disposizioni del quale l'accusato può chiedere alla Camera dei ricorsi che si faccia l'istruttoria quando l'atto di accusa sia stato formulato sulle sole informazioni preliminari e, in ogni caso, può interporre reclamo contro l'atto d'accusa per vizi di forma, per incompetenza delle Corte designata, per le eccezioni di improcedibilità e per quelle che escludono nel fatto il carattere di reato. Più radicalmente il Codice austriaco concede il diritto di opposizione anche per motivi di inammissibilità dell'accusa. Ugualmente provvede il Codice per la Bosnia e l'Erzegovina. E quello ungherese stabilisce che l'accusato può fare opposizione contro ogni punto dell'atto di accusa per ragioni di fatto e di diritto e anche per la valutazione delle prove: e la discussione del gravame si fa dinanzi al Consiglio di accusa, in udienza non pubblica, ma con facoltà di intervento dell'imputato e del suo difensore.

Anche in altri Codici è ammesso sotto una forma o sotto un'altra questo diritto di opposizione: sicchè, onorevole ministro, io avevo ragione di riferirmi a questi precedenti per chiedere che anche le nostre leggi riconoscano all'imputato il diritto di decidere – appena sia compiuta l'istruttoria e notificata l'accusa – se gli convenga senz'altro di affrontare il pubblico dibattimento, aderendo alla richiesta del pubblico accusatore, o se più gli giovi il chiedere che sia emesso un giudizio preliminare sulle prove che l'accusatore crede di aver raccolte contro di lui e sugli elementi del reato, che potrebbero ritenersi non sufficenti per il rinvio al giudizio.

Da qualcuno è stato fatto un accenno alla possibilità di arrivare in un tempo non lontano al sistema dell'istruzione pubblica, di un'istruttoria, cioè, a cui possa largamente partecipare la difesa. Questo è un problema che noi non abbiamo ritenuto maturo per la soluzione e che può essere serbato all'avvenire. Precedenti legislativi non mancano, i quali stanno a stabilire che – quando nell'istruttoria concorrono tutti coloro, ai quali interessa la ricerca della prova – si rende più sicura l'azione e più spedito il corso della giustizia nelle fasi successive del procedimento e si riesce spesso ad eliminare l'errore di rinvii a giudizio, che gli

elementi della prova non autorizzano o non giustificano.

Ma, per attuare una riforma di tanta importanza in questa prima fase del procedimento – anche a prescindere dalle obiezioni di carattere teorico, che da più parti si oppongono – sarebbero necessarie disponibilità di personale giudicante e disponibilità di mezzi che nello stato attuale dei servizi giudiziari, sono ben lontani dalla effettiva realtà.

Un punto, nel quale, relativamente all'istruttoria, ci siamo trovati in disaccordo col ministro, è quello che riguarda la cosiddetta « scarcerazione automatica », vale a dire l'assegnazione di un termine per il compimento dell'istruttoria; termine che noi crediamo possa essere ampliato, ammettendo anche una maggiore larghezza nella concessione delle proroghe, ma di cui non riteniamo opportuna la soppressione, proposta dal ministro.

Noi ci rendiamo conto di certi inconvenienti che si connettono al sistema vigente: una necessità di affrettarsi, una preoccupazione di non arrivare in tempo, e, in conseguenza, il pericolo che la sostanza ed il fine, siano sacrificati alla rapidità necessaria per l'osservanza del termine, di cui talvolta ripugna il domandare la proroga. Ma l'onorevole ministro ci permetterà di preoccuparci di un altro grave pericolo, non meno sostanziale per la libertà dell'imputato, e di ricordare che, prima del Codice del 1914, si sono avute istruttorie interminabili, lungaggini sistematiche e riprovevoli, tali da rievocare i sistemi, veramente vessatorii ed oppressivi, che vigevano sotto l'impero di governi assoluti e dispotici.

È noto che Francesco Domenico Guerrazzi fu giudicato nel 1853 dopo cinquanta mesi di carcerazione preventiva: e, con questo, altri precedenti storici potrebbero segnalarsi per indicare le ragioni della riforma, in forza della quale fu stabilito un termine, eventualmente prorogabile, che il giudice istruttore deve osservare se crede che, per i fini della giustizia, sia necessario mantenere la detenzione dell'imputato.

Sempre in relazione al periodo dell'istruttoria, ed anzi alla sua fase iniziale, vi è un punto, sul quale si è manifestato più inconciliabile il dissenso tra l'onorevole ministro e la Commissione: un punto che ha anche una vera importanza politica, sebbene questa sia diminuita dopo le dichiarazioni che voi faceste ieri, onorevole ministro, allorquando dichiaraste che, proponendo la soppressione del capoverso dell'articolo 179 del Codice penale, non avete inteso di creare un sistema legislativo nuovo, nel quale sia disconosciuto il principio della « legalità » e della « obbligatorietà » dell'azione e sia accolto, invece, il principio della « discrezionalità ».

Ma che io non mi fossi apposto male quando compresi che l'accenno della relazione ministeriale poteva avere quelle ampie ripercussioni, alle quali ho accennato nella relazione della Commissione, lo ha dimostrato il discorso dell'onorevole Maccotta; il quale, dichiarando di credere che tale fosse la vostra tesi, l'ha portata alle sue conseguenze estreme, e ha detto di accettare il principio della discrezionalità, al fine di conferire al pubblico ministero, non soltanto la facoltà di promuovere o di non promuovere l'azione, ma perfino quella della rinunzia, del recesso dall'azione già promossa e anche dall'appello interposto contro le sentenze assolutorie.

Tutti sanno che nel sistema vigente il pubblico ministero, quando ha promosso l'azione, deve seguire le varie fasi dell'istruttoria e del giudizio pubblico, proponendo istanze e conclusioni, che hanno il valore di un opinamento, ma non può troncare il corso dell'azione. Invece i fautori del principio delle discrezionalità, del quale si è fatto assertore qui l'onorevole Maccotta, vorrebbero che si modificasse radicalmente il sistema e che il pubblico ministero fosse arbitro assoluto dell'azione in qualunque periodo del procedimento.

Alla confutazione di questa tesi maggiore io associo ora, onorevole ministro, la rispettosa critica per la tesi minore, che voi sostenete proponendo la modificazione dell'articolo 179 del Codice vigente.

Il pubblico ministero, avete detto ieri, ha per ufficio di promuovere l'azione; e l'azione è obbligatoria, ha carattere assoluto di legalità e di necessità. Ma deve esservi un giudice della esistenza degli elementi giuridici necessari per promuovere l'azione, e questo giudice, avete detto voi, deve essere il pubblico ministero.

A me pare che noi della Commissione siamo coerenti con noi stessi quando, adottando una delle vostre maggiori premesse, diciamo che il pubblico ministero deve essere parte e non giudice; siamo coerenti se da questa premessa facciamo scaturire la conseguenza che, presentata una denunzia o

una querela, non può esser lasciata al pubblico ministero la facoltà incontrollabile di promuovere o di non promuovere l'azione penale, ma deve essergli imposto l'obbligo di sottoporla all'esame di un giudice, anche per far dichiarare che l'azione penale non può essere promossa.

Io credo di poterle dimostrare, onorevole ministro, che adottando la norma contraria noi daremmo vita ad un sistema che non avrebbe precedenti e non troverebbe riscontro fra i sistemi legislativi vigenti negli altri paesi per l'esercizio dell'azione penale.

Poichè questo punto è veramente importante e sotto l'aspetto giuridico e sotto l'aspetto politico (forse più di ogni altra parte della progettata riforma) io credo che sia opportuno qualche cenno di legislazione comparata: e a tal fine, in una sintesi molto rapida, ricordo che un primo sistema è quello accolto dal diritto inglese, che affida l'azione penale a tutti i cittadini e che non richiede neppure come condizione che il privato accusatore sia stato danneggiato dal reato.

Si tratta, come ognuno intende, di una vera e propria azione popolare, che presso di noi è ammessa, con carattere di eccezione, per taluni reati previsti dalla legge elettorale.

La legge inglese ammette, è vero, qualche deroga alla norma dell'accusa privata con l'intervento di ufficiali del Governo, particolarmente incaricati di promuovere determinate azioni; ma queste, come ho detto, sono eccezioni, mentre di regola l'accusa è affidata soltanto ai privati. Ed io mi affretto a rilevare che un tal sistema non si potrebbe attuare presso di noi, poichè nel maggior numero dei casi nessuno si curerebbe di perseguitare il delinquente.

La mentalità nostra rifugge da queste forme di attività giuridica: e sarebbe perciò grave errore l'affidare alla iniziativa privata la persecuzione giudiziaria del reato.

Eppure, onorevole ministro, sarebbe questo il sistema da adottarsi se si ammettesse la possibilità giuridica della inazione del pubblico ministero senza controllo del giudice, salvochè non si voglia ammettere che il giudice istruttore possa procedere per proprio conto, indipendentemente dalle richieste del pubblico ministero.

Secondo sistema: quello spagnuolo. L'azione penale può esercitarsi da tutti i cittadini, ma anche i funzionari hanno l'obbligo di esercitarla, vi sia o non vi sia un privato accusatore, tranne il caso di querela nei reati perseguibili ad istanza di parte.

Terzo sistema: il nostro, che attribuisce il monopolio dell'azione penale al pubblico ministero.

Quarto sistema quello dell'Austria, della Germania, dell'Ungheria, della Serbia e di altri Stati, nei quali l'azione penale è affidata agli ufficiali dello Stato, ma può essere esercitata anche dalla parte lesa. Differenza dal sistema inglese questa: che, mentre col sistema inglese, l'azione ha veramente carattere popolare e chiunque, anche non offeso o danneggiato dal reato, può farsene iniziatore, con questo sistema, invece, la sola parte lesa può sostituirsi od aggiungersi al pubblico ministero.

Onorevole ministro, se noi al sistema nostro, che è il terzo di quelli che ho elencati – e che è caratterizzato dal monopolio dell'azione penale per parte di quello stesso ufficiale dello Stato, che è l'organo del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, – se noi al nostro sistema apportiamo una profonda modificazione, dando a questo funzionario la facoltà di iniziare o di non iniziare, di promuovere o di non promuovere l'azione penale, noi ammettiamo la possibilità dell'arbitrio.

Ora io non temo di fatto che l'atto arbitrario sia consumato o, meglio, che avvenga l'arbitraria omissione; ma temo le ripercussioni della riforma, temo la preoccupazione pubblica per la possibilità astratta dell'arbitrio; la temo specialmente in un tempo nel quale le passioni di parte sono forti e troppe persone sono, più o meno sinceramente, proclivi a supporre che dei contatti col potere esecutivo, del quale è rappresentante presso l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero possa risentire la soverchia influenza.

Perciò io ritengo prudente, per evitare il timore del male, per sè stesso dannoso, (chè il male, lo ripeto, io assolutamente non temo), ritengo prudente che non si inserisca nella riforma questa grave alterazione al sistema vigente; e propongo che sia mantenuta l'attuale garanzia del controllo del giudice istruttore alle decisioni negative del pubblico ministero.

Insisto, pertanto, a nome della Commissione, perchè non siano apportate modificazioni all'articolo 179 del Codice di procedura penale.

Un argomento di molta importanza, nel quale ritengo che non manchi accordo sostanziale tra l'onorevole ministro e la Com-

missione, nonostante le riserve da lui espresse, è quello delle perizie. Siamo tutti censori convinti del sistema di perizia, così come è stato creato dal Codice vigente, con aperto carattere di reazione agli abusi di una pratica giudiziaria, che in verità era divenuta intollerabile. A questo abuso si reagì e si creò un sistema nettamente contrario e non meno dannoso.

Si era accentuata la tendenza a rendere possibili ed anzi abituali nel giudizio pubblico le variazioni più profonde degli accertamenti tecnici o scientifici, che erano stati messi a base della pronuncia istruttoria: era invalso il sistema di improvvisare la perizia all'udienza, trascurandola spesso nella istruttoria scritta e facendone la materia di dibattiti orali, che, spesso non preceduti da serie indagini scientifiche o tecniche, uscivano dal campo della rigorosa dimostrazione peritale per spingersi ai maggiori eccessi della speculazione verbale e rettorica che non trascurava talvolta neppure la mozione degli affetti.

Era naturale che questo male dovesse essere eliminato: ma, dopo avere sperimentato i mali di un sistema diametralmente opposto, è anche giusto e naturale che si ritorni ora alla giusta via o, come voi diceste ieri, onorevole ministro, che si cerchi la via di mezzo. Ed io ritengo che la via di mezzo sia quella proposta da noi.

Il sistema, che noi proponiamo, ha come elemento comune col sistema attuale quello dell'indagine immediata per l'accertamento del fatto, con la partecipazione di un perito dell'imputato, quando dell'imputato sia possibile l'indicazione.

E a proposito della qualifica di «imputato» il vostro consenso ci è venuto intero, relativamente alla proposta, che del resto muove dalla vostra relazione, di adottare una formula meno precisa – meno tecnica, se volete – per la definizione di questa condizione giuridica. È necessario affidarsi, con minore formalismo teorico, alla coscienza del magistrato e consentirgli di considerare come imputato non soltanto colui contro il quale si dirige un determinato atto istruttorio che il magistrato talvolta non può o non vuole porre in essere, finchè gli mancano determinati elementi di prova specifica, o finchè lo svolgimento dell'istruttoria non abbia raggiunto un certo grado di maturità, ma anche colui, che – sebbene il suo nome non sia scritto ancora sulla copertina dell'incarto processuale o nel registro dei processi – è chiaramente indicato dagli atti come la persona, contro la quale si indirizzano le indagini istruttorie.

Il far dipendere la condizione di imputato da un requisito formale è evidentemente un grave errore; ed ha portato, nella pratica, a conseguenze dannose non soltanto per l'abuso che si è fatto di questa anomalia del sistema legislativo, quanto perchè ha accreditato il sospetto dell'abuso.

Si sono avuti casi pubblicamente noti, in cui il giudice istruttore procedeva agli accertamenti di carattere tecnico e scientifico richiesti dal Pubblico Ministero nel momento stesso in cui questi, nella stanza vicina, raccolti i necessari elementi di prova specifica, richiedeva il mandato di cattura contro una persona che, non avendo fino a quel momento la veste giuridica di imputato, rimaneva esclusa da ogni forma di partecipazione alle operazioni peritiche che in quel momento stesso si iniziavano.

Si aveva così, quasi contemporaneamente, da un lato l'emissione del mandato di cattura e dall'altro l'incarico ai periti, nominati entrambi dal giudice istruttore per la ragione, formalmente esatta, che l'imputato non era presente al giudizio.

È necessario che la possibilità di questo abuso sia tolta. E a tal fine deve ammettersi che l'imputato possa partecipare alle indagini peritiche col perito da lui scelto, quando il magistrato istruttore, nella sua coscienza, sa e sente che – se anche non si sono compiuti gli atti formali da cui deriva, secondo le disposizioni ora vigenti, l'attribuzione ufficiale della qualità d'imputato – vi è però una persona contro la quale l'istruttoria si dirige e che, se non è l'imputato di oggi, sarà l'imputato di domani.

Un altro concetto fondamentale per la riforma delle perizie è quello della rinunzia al sistema illogico della formazione di una maggioranza numerica, specialmente nel periodo istruttorio. La nomina del terzo perito, che ora si considera come un elemento necessario per l'integrazione della perizia, quando i due primi periti sono in dissenso, può non essere necessaria nel periodo istruttorio (e può essere rimandata utilmente alla fase degli atti preliminari al dibattimento, se il Presidente lo giudicherà necessario), quando la perizia non costituisca l'unica sorgente di prova specifica anche per la decisione sul rinvio al giudizio o sulla dichiarazione di non doversi procedere.

Spiego quest'ultima riserva. Qualche volta dai risultati della generica può emergere l'unico mezzo di prova che serva all'identi-

ficazione del colpevole o che permetta di stabilire che si è di fronte ad un reato e non ad un evento fortuito o comunque non delittuoso. In tal caso io intendo che il giudice istruttore debba darsi carico del completamento della perizia nel processo scritto; ma tutto questo è superfluo quando l'imputato è designato da altri elementi di prova che rendono necessario l'esperimento del pubblico giudizio. Non è necessario allora che si persegua, fin dall'istruttoria, il miraggio della maggioranza numerica, la quale in realtà, per giudici intelligenti, non avrà valore ai fini della convinzione. Che siano due i periti, i quali si pronunziano per l'accusa o per la difesa, ed uno solo quello che si pronunzia in senso contrario, ha ben poca importanza per il giudice, che, non vincolato dal sistema delle prove legali, vorrà rendersi conto delle ragioni dell'una e dell'altra tesi, per formarsi una seria convinzione indipendentemente da ogni sentimento di ossequio ai diritti della maggioranza.

Ma, affinchè questo convincimento del giudice si formi liberamente e seriamente, noi crediamo che, pur con molte cautele e limitazioni, sia necessario liberarsi dalla fobia (che è veramente tale) della discussione fra i periti in udienza. E perciò chiediamo che l'imputato, il quale non abbia potuto partecipare coi suoi periti alle indagini tecniche del periodo istruttorio, abbia la facoltà di far rivedere la perizia prima dell'udienza e di discuterla e criticarla, con un perito di sua scelta, nel dibattimento; e più genericamente chiediamo che siano ammessi i periti, benchè in numero limitato, alla discussione orale, quante volte ciò sia utile e necessario a giudizio del magistrato. Son vari i casi che noi le abbiamo segnalato nella nostra relazione, onorevole ministro: e il primo è quello della necessità di illustrare e chiarire la materia del dibattito. Spesso si assiste nei tribunali alla discussione di argomenti tecnici, di cui, senza la guida dell'esperto, poco o niente si capisce: ad esempio in materia di elettrotecnica, di statica edilizia, di chimica, ecc. Ma, nonostante la generale incomprensione delle conclusioni peritiche o almeno delle ragioni che le giustificano nel concetto dell'esperto, il terrore dei periti all'udienza vince nel sistema vigente, ogni altra considerazione e li condanna all'ostracismo.

I presidenti, di regola, non vogliono citare i periti e, quando non respingono l'istanza, si riservano di provvedere nel corso del dibattimento: ma il pubblico ministero, il più delle volte, trova inopportuna la citazione dei periti e dichiara che ha capito benissimo tutto quello che è scritto nella perizia anche quando questa è irta, ad esempio, di formule chimiche o di preziosità algebriche. In realtà, però, si tratta spesso di semplici illusioni, perchè nessuno ha capito niente: e i periti, che talvolta assistono all'udienza per amore dell'arte o per passione scientifica, ridono degli errori del pubblico ministero e degli avvocati; e qualche volta non ridono, ma piangono per gli errori del giudice.

Questa ripugnanza al dibattito orale fra i periti è deleteria per l'amministrazione della giustizia, anche perchè esagera, denatura e, oserei dire, esaspera, come io ho deplorato nella modestissima mia relazione, il significato e la portata pratica del noto aforisma che il giudice è il perito dei periti.

In questa espressione si racchiude certamente una verità essenziale per il sistema probatorio che ci governa; ma questo non deve autorizzare o incoraggiare il giudice a credersi competente in una materia che è estranea ai suoi studi e nella quale egli potrà mettersi in grado di decidere del dissenso, soltanto quando avrà potuto interrogare i periti ed avere da loro tutti i chiarimenti necessari sui criteri tecnici e scientifici, che trovano applicazione nell'esame dei particolari quesiti della causa; e tanto meglio potrà farlo egli – ed egli solo – se la questione peritica non è rigidamente separata dalle altre questioni di prova, e se al giudizio complessivo e definitivo debbono concorrere molteplici elementi di prova, non esclusivamente tecnici. Il giudice intelligente e studioso potrà così assimilare, per quella versatilità che è una prerogativa frequente a chi partecipa alla vita forense, quel tanto di nozioni scientifiche che è necessario per fissare i punti del dissenso, per regolare il contraddittorio e per trarne il criterio decisivo della controversia. E potrà veramente essere allora il perito dei periti nel decidere un dissenso di cui si sarà reso conto; il che non avviene finchè la legge e le pratica forense stabiliscono la norma che la perizia deve essere definitivamente formata nel processo scritto con la creazione di una maggioranza numerica, atta a dar vita ad una presunzione di verità, di cui, nell'intimo della coscienza, nessuno si appaga.

Ma occorrono cautele per scegliere i periti. Vi sono a questo riguardo precedenti notevolissimi: c'è ad esempio un progetto Fani, che dovrà essere forse modificato, ma

che si ispira a criteri degni di essere raccolti e seguiti, come quello della formazione di albi speciali, secondo una razionale divisione delle materie peritiche più importanti e più comuni.

E ci sono poi, onorevole ministro, tanti voti di competenti che saranno arrivati a voi come a noi. I medici legisti, ad esempio, si preoccupano con ragione dell'invasione del loro campo ad opera di medici non specializzati: il che costituisce veramente un grave pericolo per la giustizia, perchè quando si è fatto sezionare un cadavere a un medico condotto non fornito di speciali attitudini, è inutile che a distanza di tempo, quando il cadavere è decomposto, quando le spoglie mortali dell'ucciso sono affidate alla terra che le distrugge e le consuma, è inutile, dico, che si sollevino dubbi o questioni sfuggite all'inesperto e si chiamino scienziati di alto valore a discutere sulla base di accertamenti incompleti o di inesatte constatazioni. È necessario che su questo punto siano adottati provvedimenti rigorosi: e non è da respingersi senza esame la proposta che laddove si ha sede di tribunale, ma non sede universitaria, debba esservi un perito fiscale, che abbia speciale competenza in questa materia e che salvi la giustizia e le parti dai pericoli, che spesso si addensano sulle sorti del giudizio per l'incapacità dei primi settori.

Nè si dica che questi sono sentimentalismi di difesa. Qualche volta dalla determinazione del modo in cui si è prodotta una ferita, e delle traccie che ha lasciato, dipende la decisione sulla particolare natura dell'arma feritrice, che è talvolta elemento essenziale per le questioni di prova specifica, come quando ne dipende, per tacere di altri esempi, il giudizio sulla posizione reciproca dell'ucciso e dell'uccisore, che può essere decisivo anche per la valutazione delle prove testimoniali e per la esatta misura della loro sincerità.

Noi crediamo pertanto di non aver fatto sull'importante argomento della perizia proposte eccessive: e ci auguriamo di vederle accolte nella redazione definitiva del Codice.

Ci sono tra noi, onorevole ministro, altri punti di dissenso. Mi è sembrato però che non sia irremovibile la vostra ripugnanza all'abolizione della formula « proscioglimento per non provata reità », sebbene abbiate dimostrato una spiccata tendenza a respingere la nostra proposta.

Le vostre parole, se ben ricordo, furono queste: « io temo che il danno dell'abolizione possa compensarne i vantaggi »; il che significa che la questione ha due aspetti, e noi lealmente lo riconosciamo. Io ritengo però che l'avversione alla nostra proposta dipenda da un'abitudine mentale di cui è facile disfarsi, come siamo riusciti a liberarcene nella valutazione dei verdetti dei giurati, che nel monosillabo *no* accomunano tutte le pronunzie assolutorie per mancanza o per insufficienza di prova o anche per provata incolpevolezza. Nessuno infatti, di fronte ad una assoluzione pronunziata dai giurati, si cura di graduare il valore morale del verdetto e di indagare se la risposta negativa corrisponde ad uno stato d'animo, in cui prevalga il dubbio sulla reità o la certezza dell'innocenza.

Quando ci saremo abituati, anche per le sentenze dei giudici togati, alla formula negativa unica, nessuno si ricorderà più di queste distinzioni; e l'assoluzione avrà l'effetto che deve raggiungere, quello della restituzione dell'integrità morale al cittadino non raggiunto da prove di reità. Con ciò non sarà escluso che la motivazione possa indicare il grado della convinzione del giudice; e tutte le volte che sarà necessario fare questa ricerca ai fini della valutazione della prova in un secondo processo, in cui l'imputato sia coinvolto, sarà possibile ricercare, fra i motivi della sentenza in cui egli sarà stato dichiarato non colpevole, quelle eventuali riserve, che il giudice avrà creduto di dovere esprimere, e che non saranno prive di valore in un secondo giudizio per la conoscenza dei precedenti morali del giudicabile.

Ma perchè stabilire pubblicamente quella specie di indegnità morale che deriva dalle sentenze di assoluzione per non provata reità e che è stata ribadita dal Codice attuale con la concessione del diritto di appello contro tali sentenze ? L'ammissione dell'appello significa che, anche a giudizio del legislatore, l'imputato assolto per non provata reità, non è assolto interamente, tanto è vero che egli può ricorrere ad un giudice superiore per chiedere l'assoluzione completa, e può riuscire soccombente in questo tentativo di piena liberazione morale dall'onta di un sospetto.

D'altronde è da considerarsi che ci sono accuse, le quali fatalmente importano che il proscioglimento abbia luogo con la formula della non provata reità e non ne consentono un'altra più decisiva: il che può dipendere talvolta dall'astuzia dell'accusatore, il quale, anche se è di malafede, quasi mai si espone all'azione di calunnia, e può creare da solo

la base del sospetto, quando le circostanzee dell'accusa, forse abilmente scelte da lui, impediscono all'imputato di dare una piena prova d'innocenza.

Tizio, ad esempio, denunzia che di notte, in una strada deserta, è stato aggredito da Caio e indica il posto preciso e determina altri elementi che sembrano accreditare l'incolpazione pur senza dare una prova tranquillizzante di reità; egli può anche corroborare la sua accusa con testimonianze che appariscono sospette; ma fino a quando la sua accusa rimane e, pur senza essere confermata da prove obbiettive, non è contraddetta in modo decisivo dalla prova sicura del suo mendacio, che, il più delle volte, è impossibile, il magistrato potrà assolvere soltanto per non provata reità.

Ora è giusto creare questo diritto ai malvagi (ai quali possono essere paragonati gli accusatori incauti) e mettere il cittadino di cui non fu provata la colpa nella condizione di un uomo, che, nel giudizio del pubblico, è mezzo assolto e mezzo condannato?

Tutto questo mi ricorda il sistema probatorio dell'inquisizione tedesca, caratterizzato da una classificazione di prove e di mezze prove, per cui era possibile che due mezze prove, sommandosi, costituissero la prova intera.

Noi ci ispiriamo al principio che l'imputato, in regime di libertà, è assistito dalla presunzione dell'innocenza. Affinchè questa presunzione sia distrutta occorrono prove e l'onere della prova di reità è a carico dell'accusatore; e, se la presunzione non è distrutta, l'integrità morale del cittadino deve essere restituita senza restrizioni connesse al valore presuntivo di un documento giudiziario. Una mezza assoluzione può talvolta avere, per sole ragioni morali, gli effetti stessi di una condanna ed essere deleteria e rovinosa per un cittadino o per una famiglia: ed è da aggiungersi che le stesse leggi del nostro paese stabiliscono incapacità o minacciano sanzioni di altra natura a chi, sottoposto a procedimento, ne sia stato dimesso con la formula del dubbio. E questo effetto giuridico di una assoluzione è, per sè stesso, gravissimo.

Una questione nella quale credo sia stabilito l'accordo tra il ministro e la Commissione è quella dell'appello: noi non possiamo rinunziare al secondo grado di giurisdizione nello stato attuale dei sistemi giudiziarî. Si suol dire, anzi si osa dire, che il doppio grado di giurisdizione giova sopratutto agli avvocati, giacchè è di moda dir male degli avvocati, quasi quanto degli uomini politici. Ma non soltanto gli avvocati, bensì quanti hanno esperienza dei processi penali, sanno come i giudizi di primo grado si svolgono con penuria di tempo e spesso con economia di mezzi di indagine, e ciò per necessità imposte da circostanze che voi, onorevole ministro, non avreste la possibilità di modificare. Ed io, quando sento confrontare i giudizi di Tribunale, per i quali si concede l'appello, coi giudizi di Assise, nei quali, per reati più gravi, l'appello non è ammesso, penso che l'argomento fondato su questo raffronto possa subito distruggersi con questa domanda: avete voi il modo di assicurare ai giudizî di Tribunale la solennità e la completezza d'indagini con cui si svolgono i giudizi di assise?

Si suol dire che nei giudizi di assise si fa troppa teatralità, che si perde tempo in indagini inutili e via dicendo. Ma, se in questa osservazione vi è qualche parte di vero, è vero altresì che nei giudizi di assise (nei quali le indagini si compiono con uno scrupolo, che è pienamente giustificato dalla gravità dell'accusa e dall'indole del giudice) si scontano generalmente i vizi dell'istruttoria; sicchè è da credersi che, quando le istruttorie saranno meglio curate, anche i giudizi di assise si svolgeranno con una maggiore rapidità. Ma, per non distaccarsi dall'argomento dell'appello, sta in fatto che quando si va innanzi alla Corte d'assise, innanzi a dieci cittadini che – senza partecipare direttamente e attivamente alla ricerca delle prove – assistono come giudici a quella specie di duello, che si impegna fra accusa e difesa – e talvolta anche tra il presidente che deve mettere in luce le prove raccolte, e l'imputato che istintivamente resiste a questa ricerca – tutti sentono e intendono che i giurati vogliono indagini complete e non ammetterebbero che fossero lesinati i mezzi di prova nè all'accusa nè alla difesa. Alla ricerca delle prove, quindi, si dà, in questi giudizi, tutto il tempo necessario.

Ma, se questo si fa nei dibattimenti di assise, ben altro avviene nei giudizi di competenza minore.

Chi frequenta le aule dei tribunali sa che qualche volta il tempo concesso allo svolgimento delle prove è tanto scarso che si ha appena il modo di orizzontarsi nell'eventualità di atteggiamenti inaspettati della controparte o di nuove emergenze della prova; sa che è difficilissimo integrare le indagini per la tirannia dei ruoli, per le esigenze di servizio, per tutto un complesso di motivi

pratici o formalistici che poco o niente hanno di comune coi veri interessi della giustizia.

Insomma il giudizio di primo grado è quasi sempre una prima prova, di fronte alla quale e dopo la quale il sistema di difesa si rivede e s'integra per esser riproposto in veste più armonica e più completa nel giudizio di secondo grado.

Allo stato attuale dei fatti e dei metodi – per queste e per altre valide ragioni, che sono state esposte nella relazione – la Commissione sente pertanto di dovere resistere alla proposta di abolizione: e noi siamo lieti delle ultime dichiarazioni del ministro, il quale disse ieri di esser disposto a riconoscere l'inammissibilità attuale di questa riforma.

Un altro punto importante è quello della contumacia; e su questo il dissenso permane.

Il relatore deve confessare di essere rimasto quasi solo nella difesa del sistema attuale. Ma è da notarsi che gli oratori che hanno parlato della riforma proposta su questo tema – ed in particolare l'onorevole Rubilli – si sono associati a voi, onorevole ministro, nella critica al sistema dell'insufficiente partecipazione della difesa al giudizio contumaciale, ma senza comprendere, io temo, a qual prezzo dovrebbe conquistarsi la quasi assoluta equiparazione del giudizio in contumacia al giudizio in contraddittorio.

L'onorevole Rubilli ha detto che il giudizio in contumacia in Corte d'Assise è una parodia, una farsa, e che sarebbe meglio sopprimerlo; ma egli non si è accorto, probabilmente, che sotto l'orpello della proposta di dare tutte le garanzie e tutta l'ampiezza alla difesa del contumace, si nasconde l'abolizione del sicuro rimedio che ora la legge concede contro la sentenza contumaciale, la quale, perciò, dovrebbe acquistare il valore di un provvedimento di carattere definitivo.

Se deve essere questo il prezzo della concessione, val meglio la rinunzia ai maggiori poteri, che si offrono alla difesa del contumace.

Io domando, invero, a tutti coloro che professano l'avvocatura se su dieci giudizi contumaciali ve ne siano, di regola, più di uno o due in cui l'avvocato sia in grado di esercitare il suo ministero senza consultare, o peggio senza conoscere l'imputato, provvedendo al discarico, creando per lui un sistema di difesa, necessariamente artificioso e perciò spesso immorale, ed avendo egualmente la sicurezza di giovargli.

E non si abusi dell'argomento che il contumace ha il torto di esser tale.

Bisogna andar cauti nel giudicare dei motivi della contumacia: e occorre pensare che qualche volta l'imputazione tardiva non è conosciuta dall'imputato assente, che altra volta l'imputato non può presentarsi perchè ragioni di lavoro lo tengono lontano dalla sua casa (e questo accade specialmente agli umili) che altra volta la presunzione dell'efficacia della notificazione si risolve in una semplice e fallace supposizione.

E – se si abbandona il preconcetto che, in ogni caso, l'imputato o contumace non si presenti perchè non vuol presentarsi, perchè non vuol farsi giudicare ora, perchè vuole riservarsi i vantaggi di una giustizia lontana e perciò meno efficace – è il caso di riproporsi il quesito: se sia possibile – almeno nel maggior numero dei casi – l'esercizio efficace della difesa nell'assenza dell'imputato, senza che l'avvocato sappia se abbia egli commesso o no il fatto, e in caso affermativo come si debbano presentare i mezzi di difesa circa le ragioni del fatto e i veri motivi dell'azione.

È da prevedersi che l'ampliamento delle facoltà astratte della difesa si risolverebbe praticamente in una vana parvenza, perchè i diritti attribuiti alla difesa non potrebbero essere esercitati da coscienziosi patroni e non compenserebbero il danno della rinunzia alla « purgazione della contumacia ».

Questo rimedio del resto è ammesso soltanto per i giudizi di assise e per le più gravi condanne, mentre per le altre sentenze, tolto il caso delle sentenze inappellabili e perciò opponibili, si ha la facoltà dei gravami ordinari, da sperimentarsi nei termini, in seguito alla notificazione della sentenza di primo grado. E perciò la riforma che si propone, limitata alle sentenze più gravi, urterebbe contro una tradizione giuridica, che non ha soltanto una base sentimentale, ma è fondata sulla necessità di ottenere che l'applicazione delle pene di estrema gravità sia preceduta e circondata da tutte le garanzie del contraddittorio.

Mi permetto pertanto di insistere perchè questo istituto non sia escluso dalle nuove leggi sul rito penale.

Debbo occuparmi ora, con grande rapidità, dei giudizi di assise. In questo argomento siamo anzitutto d'accordo sulla necessità di migliorare il sistema di scelta dei giurati e di restringere le categorie elencate nella legge ora vigente. Specialmente per effetto dell'allargamento del voto, sono iscritte, ora, nella lista dei giurati persone che assolutamente non sono in grado di rendersi conto della importanza del loro mandato. Sotto

questo punto di vista, onorevole ministro, voi potrete fare molto cammino, anche al di là dei limiti indicati nella nostra relazione, per meglio raggiungere il fine di dare all'amministrazione della giustizia uomini intellettualmente preparati al loro altissimo ufficio, il più delicato forse fra tutti quelli, ai quali un cittadino può essere chiamato nella società civile.

E siamo anche d'accordo sulla necessità di abolire la tripartizione della questione sulla responsabilità dell'imputato. Appunto perchè siamo d'accordo, io non voglio dire le ragioni, del resto notissime, di questo nostro consenso.

Non siamo invece d'accordo sulla possibilità di fare un passo verso la soppressione della giuria. Se si vuole abolirla, se ne faccia la precisa proposta: e ci appresteremo alla battaglia su questo terreno sul quale il ministro potrà trovare favorevoli a così radicata e profonda riforma, non noi che ricordiamo le origini della giuria e sentiamo la forza della tradizione, a cui corrisponde. Essa ha un fondamento storico. Fin dai tempi lontani la giustizia ebbe carattere popolare. Nelle repubbliche dell'età più remota essa fu amministrata, per i delitti più gravi, dalle moltitudini non senza errori ed orrori che la storia registra. L'istituto della giustizia popolare subì poi adattamenti e trasformazioni, ma conservò il suo carattere tradizionale nella rappresentanza che, con la giurìa, fu data al popolo nell'amministrazione della giustizia come una garanzia di libertà e di sicurezza che sarebbe incauto sopprimere.

Ma una discussione su questo argomento non ci è consentita poichè la questione non è impostata sul tema dell'abolizione della giuria, ma su quello più discreto della partecipazione del presidente, e forse di altri magistrati, alle deliberazioni della giuria sulla colpevolezza dell'imputato.

Contro questa proposta sta un argomento che a mio avviso è comune alla disputa sull'abolizione dell'appello.

Il magistrato, il quale deve dirigere, perfezionare e integrare l'istruttoria, finisce per trovarsi in contrasto con una delle parti e, il più delle volte, con l'imputato. Egli necessariamente finisce per lottare; e, pur senza dimenticare il dovere di imparzialità che gli incombe quando è assalito dal timore che un testimone cerchi di esimersi dal dire il vero o voglia dirlo parzialmente, o quando gli si fanno palesi gli artifici dell'imputato, si appassiona nella indagine e finisce per esser travolto nel dibattito.

Un celebre giureconsulto inglese (ed è ormai l'Inghilterra la terra classica della giustizia popolare) scrisse che « se il giudice stesso interroga, esso s'interessa vivamente al successo delle sue artificiose interrogazioni e si sente inclinato contro il prigioniero se questo lo contraria o mette in ridicolo le sue domande ».

La miglior garanzia della serenità dei giurati sta nel fatto che la giuria assiste impassibile allo svolgimento delle prove e al contrasto fra le parti, e ne raccoglie i risultati senza parteciparvi in modo diretto; mentre il magistrato che presiede, spesse volte, arriva al termine della istruttoria in un vero stato di stanchezza e talvolta di irritazione, come un lottatore logorato dall'appassionata e contrastata ricerca.

Queste considerazioni – che si conciliano nell'animo nostro col maggiore ossequio per i magistrati chiamati, a così alto ufficio – inducono a ritenere che il presidente non debba trasformarsi in giudice del fatto, in un giudizio inappellabile, per le stesse ragioni per le quali (e lo abbiamo detto per opporci all'abolizione dell'appello) crediamo che il giudizio di primo grado, epilogo immediato di una faticosa ricerca della prova, non possa essere l'ultima, la definitiva parola della giustizia, quella che fissa irrevocabilmente gli elementi del giudicato.

E per queste ragioni, come siamo contrari alla soppressione dell'appello, non crediamo ammissibile che il presidente o, con lui, i giudici assessori siano chiamati a partecipare alla votazione sul fatto insieme con dieci, otto o sei giurati, come il ministro propone.

Francamente il decidersi a siffatto amalgama di voti e giudizi diversi sarebbe indice del desiderio di eludere il problema della abolizione della giuria, considerato nella sua interezza, pur volendo risolverlo a metà.

Io prego l'onorevole ministro di tener conto della fermezza di queste nostre convinzioni: e così dicendo io prescindo dal dubbio sul valore che deve riconoscersi in maggiore o minor grado, alla discussione parlamentare, alle proposte della Commissione e alle deliberazioni sugli ordini del giorno, in questi dibattiti di carattere eccezionale, che precedono la delega di una facoltà legislativa.

Una questione così alta, e già esaminata dal dotto presidente della Commissione nella sua relazione, non può e non deve essere trattata da me.

Ma al di fuori di ogni controversia di indole costituzionale, vi prego, onorevole

ministro, di considerare questi voti della Commissione come espressione di un profondo convincimento e della decisa volontà di non consentire alla proposta alterazione dell'istituto della giuria, come avviamento e preludio all'abolizione, che non si è creduto di proporre, perchè evidentemente si è riconosciuto e si riconosce che una riforma di tanta gravità non è matura nella coscienza giuridica del popolo italiano. E se la giuria non può essere abolita, manteniamo integra la separazione del fatto dal diritto. Il magistrato che presiede rimanga colui che regola l'istruttoria, che cerca di trarre dalle prove il più efficace contributo alla ricerca della verità, che applica la legge e, che, con la spiegazione delle questioni, fornisce ai giurati la norma giuridica e procedurale per il retto adempimento del loro alto dovere: ma non invada il campo del giudizio sul fatto.

Non rievocherò il riassunto presidenziale di deplorata memoria, perchè nessuno pensa a richiamarlo in vita: e dirò piuttosto di un'altra riforma, che, adottata nel Codice vigente, è da molti combattuta, mentre io le considero come una buona ed utile innovazione: quella della votazione in udienza sotto la guida del Presidente e con la presenza del pubblico ministero e di un difensore. A mio giudizio questa novità garantisce le parti e, ciò che più importa, la giustizia contro il pericolo, ben noto, che tra dieci giurati ve ne sia uno che, disinteressatamente o no, avendone la capacità intellettuale, faccia l'avvocato dell'una parte o dell'altra nella Camera delle deliberazioni. E ricordiamo tutti di avere raccolto, pur senza origliare alle porte, gli echi clamorosi delle tumultuose discussioni che avvenivano, prima del 1914, nella camera dei giurati; ricordiamo di avere avuto allora la sensazione di una nuova battaglia in cui evidentemente qualcuno era destinato a vincere per la sua capacità per la forza suggestiva del suo volere e della sua parola. Il giudizio dei giurati deve esser valorizzato, nella coscienza pubblica, dalla certezza che ciascuno di essi segua soltanto la voce della propria coscienza nel momento in cui il presidente, nella solennità della sua missione, lo interroga e lo invita a scrivere sulla scheda il fatale monosillabo: quel monosillabo, che non è più espressione sincera di una ferma e illuminata convinzione, quando rappresenta soltanto, per uno o più giurati, la resa a discrezione del più debole di fronte al più forte od al più intrigante.

Si è fatta qui un'osservazione rispetto all'esame delle schede, ed io ne riconosco l'importanza. Il collega Putzolu ha rilevato che secondo lui è preoccupante la condizione del presidente costretto ad eseguire lo spoglio delle schede con la sola assistenza del cancelliere senza possibilità di controllo da parte del pubblico ministero e del difensore.

Come ha dichiarato l'onorevole collega, dichiaro anch'io esaminando questo quesito, che nessuno vuole mettere in dubbio la insospettabile integrità della coscienza del magistrato, chiamato all'esame ed al computo delle schede. Ma non si vorrà negare che, assistendo a quella operazione, che tanto commove e tanto fa trepidare anche i veterani della toga, accade a tutti di domandarsi se non sia difficile – e potrebbe divenire tragica – la situazione del presidente che, quando le schede sono state spogliate e bruciate, può trovarsi esposto alla eventualità di contestazioni, per parte di giurati o di coloro, che credono di aver penetrato, con postume indagini, il mistero della votazione.

Ripeto che il problema non riguarda le garanzie di giustizia per la società e per l'imputato; ma per la delicatezza dell'argomento esso vuole essere esaminato come una questione di tecnica processuale, di opportunità e forsanco di sicurezza morale per il magistrato che nelle Corti d'assise presiede e modera le appassionate discussioni.

In riguardo all'istituto della Cassazione io sono lieto della concordia stabilitasi sulla proposta di eliminare le troppe formule che ora indicano i casi di ricorso e di ammetterne una sola: quella della violazione della legge, che rispecchia il preciso compito della più alta magistratura, e nella quale è compresa ogni altra ragion di ricorso, compresi l'incompetenza e l'eccesso di potere, che si riducono anch'essi ad una violazione della legge. La proposta, comune al ministro ed alla Commissione, sarà dunque accolta nella riforma della legge.

Voi ieri, onorevole ministro, avete detto che non insistete troppo sulla proposta di introdurre nella nostra legge la possibilità di revisione dei giudicati di proscioglimento. E pur sapendo che talune legislazioni ammettono in questo caso la revisione, e che anche in Italia dotti scrittori la sostengono, la Commissione crede che questa riforma possa racchiudere un pericolo.

I responsi della giustizia devono avere di regola un carattere definitivo; e noi non crediamo che si possa offendere senza danno

sia pure in riguardo a casi eccezionalissimi, la tradizione che considera il giudizio assolutorio come definitivo ed irretrattabile.

Ed è una tradizione, questa, che risponde alla necessità sociale di garantire la sicurezza degli inquisiti e delle loro famiglie, e di non lasciarle perpetuamente esposte, col risorger dell'accusa, a nuovi attentati, mossi nel maggior numero dei casi da spirito litigioso, da fine di vendetta o da altri riprovevoli sentimenti. Se fosse lecito presentare testimoni nuovi, e – unendo questi testimoni a quelli del giudizio precedente e agli altri elementi di prova – tornare davanti al giudice e dirgli « le cose oggi sono mutate, ieri tu pronunziasti sentenza assolutoria, ma ora con le nuove prove, la tua sentenza può essere di condanna »; se fosse possibile questo, non ci sarebbe mai pace per gli imputati. Noi sappiamo che cosa è la passione di questi dibattiti, noi sappiamo quanto coloro che accusano, quanto i privati offesi dal reato superino in combattività i magistrati che sostengono l'accusa. Il magistrato d'accusa si rassegna di fronte al verdetto assolutorio; ma qualche volta non si rassegnano le parti civili, che, come ben diceva l'onorevole Rubilli, raramente intervengono nel giudizio per avere il risarcimento dei danni, ma quasi sempre fanno atto di vero e proprio esercizio dell'azione penale per fine privato.

Nè vale il dire che la revisione del giudicato assolutorio dovrebbe esser limitata a quei casi, in cui sorgesse l'elemento nuovo, veramente impressionante e decisivo: per esempio, la confessione giudiziale o stragiudiziale dell'imputato. Onorevole ministro, per avere la confessione giudiziale – intesa secondo i classici insegnamenti del Mittermaier – sarà anzitutto necessario che in base ad altri elementi sia stato iniziato il giudizio di revisione, perchè soltanto in tal caso l'imputato potrà esser esposto ad un nuovo interrogatorio. E, quanto alla confessione stragiudiziale, osservo che voi non la raccoglierete se non attraverso le testimonianze; sicchè sarà questa forma e questa specie di prova – insidiosa, diffidata e sospettata sempre – quella che offrirà i mezzi per giustificare la revisione del giudizio di proscioglimento. E non ci sarà mai pace, lo ripeto, per gli innocenti prosciolti.

Bene a ragione, adunque, onorevole ministro, voi vi dichiaraste ieri disposto ad accogliere su questo punto i voti della Commissione: e a noi è di conforto il sapere che questa parte delle nostre leggi non subirà modificazioni.

Io avrei finito, onorevoli colleghi; anzi ho finito di parlare del Codice di procedura penale. Ho il dovere, però – e credo che vorranno riconoscerlo anche i colleghi della Commissione – di dire una parola sulle leggi di pubblica sicurezza in seguito ad un fatto nuovo che è avvenuto ieri in questa Camera; nuovo, rispetto a quello che era stato fatto e deliberato durante i lavori della Commissione, come mi propongo di esporre, sotto il controllo dei colleghi, con la certezza di non incorrere in sostanziali inesattezze.

Ieri si è parlato qui – sia dall'onorevole ministro dell'interno, sia dal relatore onorevole Vicini – della possibilità di comprendere fra i reati oggi contemplati dagli articoli 95, 96 e 97 della legge di pubblica sicurezza e 1 della legge 18 luglio 1894, di comprendere, io dicevo, anche i reati contro la sicurezza dello Stato. E su questo punto io credo di dovere esprimere il mio pensiero.

Premetto che aderisco completamente a quello che ha detto dianzi l'onorevole De Marsico, con forma tanto eletta e tanto eloquente, relativamente alla necessità di rivedere questa parte della nostra legislazione penale, nel senso di modificare e chiarire la formula della legge, e anche di comprendervi ipotesi che oggi non sono previste, a fine di rendere effettiva la difesa dello Stato, che non può essere esposto come cosa vile e senza pregio ad ogni specie di aggressione sotto l'egida dei più svariati pretesti.

Se questa non è una nuova linea di pensiero giuridico, il proposito di farne una concreta realtà di vigilanza e di tutela degli interessi delle collettività, è però segno di tempi nuovi, è frutto di nuove tendenze e di forze nuove: è, lasciatemi aggiungere, risultato di un'attività nuova, alla quale crediamo di avere contribuito tutti quanti abbiano seguìto, anche con nomi e simboli diversi, una determinata direttiva politica, giudicandola non inconciliabile con la difesa della libertà. Ma non crediamo che in questo campo possa lasciarsi la via libera ai provvedimenti di carattere amministrativo, rinunziando alle più sicure garanzie del controllo giudiziario: ed io, onorevole, ministro, giudico non scevra di pericoli l'estensione del domicilio coatto e dell'ammonizione – armi concesse al Governo per invigilare sulle classi pericolose della società – alla materia dei delitti, che sotto qualunque aspetto, possano considerarsi come il riflesso di un'attività politica, in contrasto con l'azione e con le finalità dello Stato. Contro il pericolo di quest'attività politica, qualora

assuma forme specifiche di violazione della legge, opportunamente integrata e rinvigorita, lo Stato deve difendersi con l'applicazione delle sanzioni penali che è compito della magistratura: ma l'affidarsi a Commissioni amministrative per il giudizio sulla pericolosità, intesa nel senso politico, mi pare grave imprudenza per la possibilità dell'arbitrio.

In rapporto alla delinquenza comune, per designare le persone pericolose alla società, si adotta il criterio dell'*abitualità*: ma io non so con qual mezzo si stabilirà, in via amministrativa, questa abitualità che corrisponde ad uno stato di fatto, anzi ad una serie di fatti, e che perciò richiede una constatazione.

Io penso che in questa materia sia grandissimo il pericolo di confondere la constatazione della abitualità del delitto col giudizio sulla tendenza e sulla capacità a delinquere; e perciò dico che alla legge penale, non ai provvedimenti amministrativi, deve affidarsi lo Stato per difendersi dai reati contro la sua sicurezza, cioè dai più gravi tra i reati politici: e questo, dico, onorevole ministro, perchè non vale invocare teorie giuridiche, quasi per negare l'esistenza dei delitti politici e per giustificare così l'applicazione dei provvedimenti di pubblica sicurezza ad una forma nuova di delinquenza comune.

I delitti politici sono nelle previsioni delle nostre leggi: tanto ci sono che, come ha detto dianzi anche l'onorevole De Marsico, deve farsi una distinzione tra i delitti politici più gravi, quali sono i delitti contro lo Stato e contro la Patria, e i delitti politici di minore entità.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. L'ho fatta io questa distinzione.

SARROCCHI, *relatore*. Mi pareva che fosse stato citato da lei il Carrara proprio per sostenere che il delitto politico non si presta ad una disciplina giuridica e per legittimare con questo ingegnoso motivo le non meno paurose comminatorie dei provvedimenti amministrativi. Ed anzi, di questa sua citazione, io – se ella me lo consente – dovrei occuparmi un po', quasi per ragioni di competenza territoriale, non perchè creda che la memoria del grande maestro abbia bisogno di essere difesa da una garbata profanazione del suo pensiero giuridico, ma per rilevare che quelle pagine del Carrara, alle quali ella ha alluso, sono, nella sostanza, una fiera rampogna contro qualsiasi contatto fra politica e giustizia e non possono offrire la dimostrazione dell'incapacità della legge penale all'ufficio di tutela dello Stato e della società contro la delinquenza politica.

In sostanza, onorevole ministro, la legge prevede i delitti a fondo politico, di carattere politico; e deve prevederli e punirli perchè gli Stati hanno il diritto e il dovere di difendersi. E diciamo pure che, in lato senso, hanno questo diritto anche i partiti, in quanto hanno responsabilità di Governo; e alludo ai partiti non in senso specifico, per indicare l'uno o l'altro di quelli, che sono oggi in lotta con particolari denominazione, ma ai grandi partiti, che sostengono determinate correnti storiche di pensiero politico ed economico, di cui sono espressioni tangibili le istituzioni fondamentali, le garanzie istituzionali, i diritti statutari e tutto quanto, nella vita politica del paese, ha diretta relazione con quel sistema politico e giuridico, nel quale e per il quale la Nazione assurge a dignità di Stato.

Ma, per chi delinque contro questo sistema giuridico e politico, l'aver commesso il reato sarà ragione di condanna e, in determinati casi, di condanna gravissima. L'accertamento giudiziale del reato darà luogo all'applicazione della pena, e, secondo le proposte che oggi partono dalla vostra Commissione, anche delle misure di sicurezza, attuate in forza di provvedimenti giurisdizionali, come complemento o anche come surrogato della pena; sicchè, come diceva il collega De Marsico, la relegazione, il bando, e simili misure, potranno essere imposte dal giudice a chi sia convinto di reità. Ma quando non avrete, onorevole ministro, la constatazione giudiziale del delitto attualmente commesso, che cosa potrete accertare contro un cittadino per legittimare il provvedimento amministrativo? E quali altre prove cercherete per affermare, a suo carico, l'abitualità nel commettere reati contro la sicurezza dello Stato?

Io confesso che non la so concepire questa abitualità; e temo che, di fatto, all'abitualità del delitto finirà per sostituirsi la capacità, la tendenza a delinquere; e si correrà il pericolo, onorevole Federzoni, di creare una legge di sospetto...

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. L'ho escluso in modo assoluto.

SARROCCHI, *relatore*. Io ricordo bene che ella ha escluso che questo rientri nei suoi propositi: e – lungi dal dubitarne – io, che conosco l'animo suo, ho voluto e voglio tener conto di quella sua formale dichiarazione; ma non potevo e non posso non preoccuparmi del pericolo delle applicazioni pra-

tiche, che qualche volta superano le intenzioni del legislatore, trasformano gli istituti e tradiscono il pensiero politico, che ne determinò l'origine legislativa.

Io, onorevoli colleghi, non vorrei che fosse frainteso il senso di questa incursione in un campo non mio; e voglio anzi dirne le ragioni, esponendo che della possibilità di applicare il domicilio coatto e l'ammonizione ai delinquenti politici si occupò di proposito la Commissione, anche con l'intervento del ministro per le opportune spiegazioni; e finì per escluderla, tantochè l'onorevole Vicini (credo di non tradire un segreto col dichiararlo) dovette rinunziare ad una pagina scritta della sua relazione in rapporto a questo argomento.

Ma poichè ieri dal banco del Governo e da quello della Commissione ho sentito dire, presso a poco, le stesse cose che erano state scritte e poi eliminate dalla relazione, ho creduto di dover dire alla Camera quello che avrei scritto in una relazione di minoranza, se fosse rimasto nella relazione quel brano, che fu oggetto della discussione e delle deliberazioni dei colleghi.

Ed ho così adempiuto ad un preciso dovere di sincerità politica, enunciando una mia preoccupazione e il dissenso che ne deriva per la formazione della legge.

Ricordo a tutti che l'ammonizione è il primo anello di una catena che può portare al domicilio coatto, e che per fatalità di cose, sbocca nella vigilanza speciale della pubblica sicurezza e nelle inevitabili contravvenzioni, ciascuna delle quali rappresenta un passo sulla china del male, verso il precipizio, togliendo spesso ogni possibilità di salvezza: diguisachè è veramente da escludersi che l'avviamento sul triste cammino possa essere la sanzione di una forma qualsiasi di attività politica, accertata soltanto a mezzo di informazioni sulla proclività a commettere determinate specie di reato e dichiarata senza le garanzie del procedimento giudiziario.

Enunciando queste preoccupazioni, io parlo per conto mio personale, senza aver la pretesa di rappresentare altri colleghi della Commissione: ed è espressione del mio pensiero il concetto, che, essendo comminate per questi reati le misure di sicurezza come surrogato e complemento della pena, a questo debba ridursi la difesa dello Stato contro i reati politici e che tutto il resto sia da abbandonarsi, non potendosi ammettere che i provvedimenti amministrativi diano seria garanzia di giustizia mentre possono essere l'effetto di informazioni errate non soggette a sicuri controlli; sicchè, per quanto si possa esser cauti nella composizione della speciale magistratura o della Commissione che dovrà emettere il provvedimento, si correrà fatalmente il rischio di pregiudicare gravemente e ingiustamente la libertà dei cittadini.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Non c'è differenza tra di noi che nel modo di porre la quistione, ma, sostanzialmente, siamo d'accordo.

SARROCCHI, *relatore*. Io prendo atto di queste sue assicurazioni...

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Io escludo in modo assoluto che i sospetti politici possano cadere sotto sanzioni di carattere amministrativo.

SARROCCHI, *relatore*. Le ripeto che io sono certo delle sue intenzioni; ma la prego nuovamente di riflettere all'impossibilità pratica di stabilire l'abitualità nel commettere delitti di questa specie, se si prescinde dalle forme e dalle garanzie ordinarie del giudizio.

CARNAZZA GABRIELLO, *presidente della Commissione*. Ma l'abitualità deve essere constatata! Se no non c'è l'abitualità!

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Potrei citare dei casi...

CARNAZZA GABRIELLO *presidente della Commissione*. Eliminando la formula della non provata reità, vi è un'altra garanzia di più.

SARROCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, io ho finito. Io ho dovuto farvi un discorso assai tedioso perchè io avevo il dovere di occuparmi di argomenti tecnici: sono stato costretto perciò ad abbassare il tono di questa discussione, portato a tanta altezza dai discorsi dei due ministri, e, poco fa, da quello dell'onorevole De Marsico. Ma voglio, assicurarvi per concludere, che nello scrivere la mia relazione, e nel dirvi queste parole, ho avuto un solo, fermo ed alto proposito: quello di portare un contributo effettivo al miglioramento dei nostri istituti giuridici e processuali per la duplice e sacra difesa dell'autorità dello Stato e della libertà individuale. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Se la Commissione non ha altro d'aggiungere, passiamo allo svolgimento degli ordini del giorno.

Viene per primo l'ordine del giorno dell'onorevole Tovini:

« La Camera,

approvando la relazione del Governo e associandosi in linea di massima ai criteri

direttivi esposti nella relazione della Commissione, passa alla discussione degli articoli ».

Ma questo ordine del giorno è già stato svolto.

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Sansanelli, firmato anche dagli onorevoli Canelli, Manfredi, Bono e Rossi Pelagio:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, le approva, e passa alla discussione degli articoli ».

L'onorevole Sansanelli non è presente.

Onorevole Canelli, mantiene questo ordine del giorno ?

CANELLI. Lo mantengo e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Morelli Giuseppe:

« La Camera,

ritenuta la complessità, la tecnicità, l'altezza morale e sociale, la giuridica dignità, della funzione carceraria, la rilevanza degli interessi di giustizia, di difesa sociale, di tutela giuridica e dell'erario che sono affidati ai personali amministrativo e di ragioneria delle carceri;

invita il Governo nazionale a risolvere, con la valorizzazione delle competenze e della amministrazione in genere delle carceri e dei riformatori, i vecchi problemi carcerari insoluti; e ciò come parte essenziale e coeva della riforma dei Codici penale e processuale ».

L'onorevole Morelli Giuseppe ha facoltà di svolgerlo.

MORELLI GIUSEPPE. Onorevoli colleghi ! Una sola parola per dare ragione di questo mio ordine del giorno. In questa elevatissima discussione nella quale si è trattato di dare al Governo i poteri per riformare la legge di pubblica sicurezza, il Codice penale e il Codice di procedura penale, mi sembra che sia tempestivo parlare anche dell'ordinamento carcerario.

Noi abbiamo considerato la persona umana dal momento della prevenzione del reato fino al reato stesso.

Occorre che in occasione dell'ordinamento della procedura penale e del diritto penale, che è affidato al Governo, si tenga conto anche di ciò che riguarda il condannato.

Le discipline carcerarie hanno bisogno di un nuovo ordinamento, di una riforma che risponda in modo migliore alla finalità della tutela giuridica e della difesa sociale.

Il Governo nazionale ha accolto finalmente quello che era il voto dei cultori delle materie e delle discipline carcerarie col sottoporre la Direzione generale delle carceri al Ministero della giustizia, togliendola al Ministero degli interni.

Ma questo non è tutto: bisogna completare le disposizioni intorno all'ordinamento e alla disciplina delle carceri nel senso più moderno e in modo più coordinato alle altre riforme.

Dice il relatore onorevole De Marsico che vi deve essere prosecuzione, permanenza ideologica del giudizio di cognizione fino alla liberazione del condannato o del soggetto a misure a tempo indeterminato.

Come si attua questa permanenza ideologica? Con l'intervento del giudice penale, con la sua facoltà di vigilanza e di controllo, dice il relatore. È, dunque, giusto che si pensi anche a una elevazione, a una maggiore considerazione del problema carcerario.

Il condannato deve trovare in carcere, nelle persone che sono preposte alla direzione e alla amministrazione carceraria, degli elementi che possano influire per la sua riabilitazione e la sua elevazione morale. La scelta di queste persone è delicatissima. Io raccomando, in questa occasione, all'onorevole ministro che si studi anche la possibilità di elevare materialmente la condizione di questa gente, che si riduce poi ad un numero molto limitato, perchè si tratta solo di duecento o trecento persone che hanno funzioni direttive, e anche di ricostituire quella funzione e quel grado di ispettore, che esisteva una volta e che non esiste più, e che era il collegamento tra gli stabilimenti carcerari e il Governo, collegamento che ora non esiste, tal che gli stabilimenti carcerari sono come luoghi chiusi, dove non penetra aria e dai quali non esce nessuna luce.

L'assistenza del condannato durante il periodo di espiazione, il giudizio sul passaggio dalla pena alla misura di sicurezza è un giudizio delicatissimo. Occorre per questo un'anima, uno spirito, una cultura che noi dobbiamo esigere nelle persone che hanno la direzione degli stabilimenti carcerari. Noi non possiamo immaginare quello che è la vita del carcere. È la stessa vita della società colla negazione della libertà. Noi dobbiamo pensare che tutta questa gente vive ancora, che ha dei rapporti esterni, che tutto l'infinito mondo che circonda si interessa ancora del condannato attraverso i parenti, attraverso gli amici. Occorre che tutti questi rapporti siano ben regolati e ben disciplinati, che non avvengano ingustizie e, se ingiustizie si compiono, queste si conoscano. Occorre

quindi che siano preposte al delicatissimo ufficio di direzione degli stabilimenti carcerari persone competenti nella materia come non mancano in Italia, che siano veramente competenti delle discipline carcerarie, e che possano, conoscendo profondamente l'animo degli individui, colla loro continua assistenza e sorveglianza indirizzare il condannato verso la via dell'espiazione e rispondere alla dignità giuridica, all'altezza morale e sociale della funzione carceraria.

A questo proposito mi sembra apportuno che il Governo possa considerare, in occasione della riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale, anche la possibilità di studiare una riforma dell'ordinamento carcerario che elevi maggiormente la funzione di coloro che sono destinati a custodire e a accompagnare il condannato nella espiazione della pena. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Cavalieri è già stato svolto.

Segue l'ordine del giorno De Cicco:

« La Camera fa voti che la riforma del Codice penale segni un grado ulteriore nella conciliazione delle scuole che nell'ultimo trentennio superbamente contribuirono a tener viva e ad elevare la gloriosa tradizione della scienza penale italiana ».

L'onorevole De Cicco ha facoltà di svolgerlo.

DE CICCO. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che mi accingo a svolgere tende a fissare un principio: un principio che non può essere contestato, quello che questa riforma debba segnare un effettivo, reale progresso della nostra legislazione penale, la quale attualmente appare nella sua linea di massima antiquata, specie se la ponete a raffronto con lo sviluppo della scienza criminale.

Noi assistiamo ogni giorno a uno sforzo faticoso della giurisprudenza per adattare l'astratta norma giuridica penale alla realtà concreta. Lo sforzo indica che tra le esigenze della vita e la norma giuridica comincia a esserci un distacco, poichè tra di esse manca il presupposto dell'accordo, cioè quello della rispondenza.

Ma la giurisprudenza non può spingersi a dilatare le norme giuridiche sino al punto di incontrarsi con quella che sarebbe violazione, non solo dello spirito, ma anche della lettera della legge. Ieri l'onorevole ministro ricordava che, se noi teniamo conto di quello che è il periodo di preparazione e di studio dell'attuale Codice penale, abbiamo che la sua anzianità va oltre i trent'anni.

In questo lungo periodo la Nazione ha camminato; l'Italia non è più il piccolo Stato che esce dalla schiavitù, intento al duro e faticoso lavoro di ricostruire le vie interrotte della sua storia e di formare le sue fortune, ma è la grande potenza che spande la sua influenza politica ed economica nel mondo. e in questo periodo è venuta anche formandosi e sviluppandosi una nuova coscienza giuridica. Pertanto la riforma appare come una necessità imprescindibile, come un supremo bisogno da appagare.

Vi sono anche, onorevoli colleghi, dei sommi principî in materia di diritto. La coscienza moderna si ribella a questi, come si ribella ad altri immortali principî. E non è un errore, non è una irriverenza, non è una follia; è una necessità della vita la quale non può adagiarsi e riposare su vecchie, eterne formule mentre essa è tutto un fermento di nascita, di morte, di rinascita.

Vi sono delle preoccupazioni per questa riforma sopratutto perchè si dice, dagli oppositori, che in questa Aula spira come un'aria di Comitato di salute pubblica. Ebbene, aria di comitato di salute pubblica no; ma aria di salute pubblica, sì; perchè qui da più giorni si provvede a quella che potrebbe chiamarsi la disinfezione morale della Nazione, ed il soffio rinnovatore passa anche sulle polveri dei vecchi codici. Ma non vi è motivo di preoccuparsi ! Basterebbe leggere la relazione dell'onorevole ministro e quelle della Commissione per accorgersi che siamo nella più pura ortodossia del diritto. Anzi ieri l'onorevole ministro col suo discorso meraviglioso ha voluto forse essere anche più ortodosso di quanto già non lo fosse nella relazione.

Ma possiamo anche affermare, per maggior sicurezza e tranquillità dei melanconici preoccupati, che il fascismo non ha nulla da dire in materia di scienza criminale, perchè la rivoluzione è fuori di noi, è prima di noi. È scaturita dall'urto lungo e meraviglioso di due tendenze, di due scuole; la classica e la positiva. Lo *jus novum* penale è già vivo nella dottrina ed è già diffuso nella coscienza popolare. Qui la rivoluzione fascista non può avere che il compito preciso e precipuo di ogni rivoluzione: tradurre in norma di legge la nuova coscienza del nuovo diritto.

Guardiamo dunque quale è questa nuova coscienza e come essa possa e debba tradursi nella norma di legge.

Vi è un principio che informa il nostro Codice penale, quello che la imputabilità e la conseguente responsabilità poggiano sulla capacità psichica del volere.

Lasciamo per ora questo principio. Ma vi è un altro principio, il principio che la pena deve essere misurata alla qualità e quantità del reato.

Orbene, se prendete questo principio – che anch'esso è quasi immortale – e lo frantumate per guardare alla sua intima essenza, avete come l'impressione dolorosa che alla vendetta privata venga a sostituirsi la vendetta pubblica e che attraverso la giustizia penale risorga la *faida*.

Oggi è riconosciuta un'altra verità; quella che il delitto non è un'azione capricciosa, non è neppur sempre il prodotto di una libera volontà; il fenomeno criminoso ha una molteplicità paurosa di motivi che risiedono essenzialmente nella particolare natura dell'uomo guardato nei suoi caratteri antropologici, fisici e sociali.

Posta questa verità, il delitto non è più la semplice infrazione di una norma giuridica punibile, solo perchè tale e come tale.

Il delitto è un fatto antigiuridico dell'uomo. Due sono gli elementi del delitto: il fatto antigiuridico e l'uomo. Il primo di questi due elementi non può essere preso nella sua astratta obbiettività, ma deve essere guardato nel suo carattere subiettivo, cioè posto in raffronto all'uomo di cui rivela la spiccata e intima personalità. Viene così a spostarsi il sistema del diritto penale, passando dal criterio astratto del delitto al delitto nella sua attualità concreta. Pertanto la sanzione penale non può essere posta in relazione alla quantità e qualità del reato, alla personalità del reo.

Questo è il principio essenziale della nuova dottrina, questo è il principio che trovo espresso in maniera limpida nella relazione dell'onorevole Di Marsico e che deve informare la nostra riforma. Posto il principio bisogna scendere alle conseguenze, cioè alla sua attuazione pratica. Come si attua il principio di proporzione tra sanzione penale e pericolosità del reo ? Vogliamo discendere a tutte quelle che sono le conseguenze della dottrina positiva di cui quel principio è un postulato ? Dico di no. Positivista convinto, ritengo tuttavia che la dottrina positiva si debba ancora affinare. Sui principî di massima possiamo essere d'accordo. Sono d'accordo anche i più tenaci tradizionalisti della scuola classica; ma su alcune conseguenze della dottrina e su alcune attuazioni pratiche c'è ancora tempo per la discussione definitiva.

Ritengo poi che in queste riforme sia necessario essere gradualisti. Vi è un progetto di Codice penale redatto da Enrico Ferri per ordine del Governo del Re; lavoro poderoso, essenzialmente italiano, su cui già si ferma la discussione dei giuristi. Possiamo attendere che il progetto sia completo e che la scienza dica l'ultima parola e intanto accontentarci, per segnare un passo di progresso, della riforma del Codice dietro i principî informatori della nuova dottrina.

Il principio essenziale si estrinseca nella individualizzazione della pena, intesa questa non in funzione di retribuzione, ma in funzione di difesa sociale. Punire non per dar male per male, ma per difendere la società da un pericolo; punire sopratutto, per redimere.

Elevato così il concetto della pena, poichè non possiamo andare senz'altro verso l'indeterminatezza di essa, vediamo come possa essere mantenuto nella pratica il principio di proporzione fra la sanzione penale e la pericolosità e riadattabilità sociale del reo. Credo che sia necessario nella maniera più assoluta dare al giudice maggiore potestà discrezionale nella determinazione e nella scelta della pena. Questa podestà è oggi assai ristretta: c'è un limite massimo e un limite minimo della pena.

Comprendo la ragione del massimo della pena stabilito in maniera certa; non comprendo il minimo e sopratutto il criterio misuratore del minimo. È possibile *a priori*, astrattamente ed obbiettivamente, guardare un'azione delittuosa nella sua massima estensione, nel massimo di danno sociale e individuale che produce, nel massimo sgomento e timore che desta ed assegnare il relativo massimo della pena. Ma non comprendo come si possa *a priori*, astrattamente, fare una graduazione di questa azione delittuosa fino a raggiungere il limite minimo della sua estensione, il minimo della produzione di danno e di sgomento, e segnare il minimo di punizione.

L'azione umana, qualunque essa sia, qualunque siano i suoi caratteri, deve avere un tanto di pena, non meno di tanto. E perchè ? La responsabilità parte dal punto zero di una curva ascendente. Al punto zero c'è la non responsabilità, l'innocenza; al vertice della curva c'è la responsabilità piena, assoluta. La libertà e l'ergastolo. Se voi assegnate un minimo di pena, avete che, quando sorpassate il punto zero, cioè dalla non

responsabilità, entrate nel campo della responsabilità, non seguite la curva gradualmente, secondo i punti uno due, tre, ecc.; ma saltate, senza una ragione logica, dal punto tre al punto quattro, al punto sette, e così via.

Ora questo è empirismo, che può trovare la sua scusa in ragioni di prudenza, ma che la logica condanna. Se poi scendete al criterio della sanzione penale applicata non in base alla quantità del reato, ma alla particolare pericolosità del reo, è già una incongruenza il massimo della pena, il minimo è un assurdo imperdonabile. Il giudice dovrebbe applicare la pena tenendo conto del grado di pericolosità del reo, ma questi, col minimo di pena assegnato dal codice, avrebbe attribuito dalla legge stessa un grado di pericolosità che è dimostrato indiscutibile e per cui alcune volte la pena può essere assai grave.

Non possiamo dunque andare verso l'individualizzazione della pena, non possiamo adottare il criterio della pericolosità, senza abolire il minimo dela pena, in modo da dare al giudice il massimo di latitudine nei suoi poteri discrezionali. Bisogna poi aggiungerci un più largo uso della condanna condizionale e il perdono giudiziale.

Il primo peccato, se pesa eternamente con la sua pena infamante, rappresenta quasi sempre la spinta sulla via del male.

L'uomo che ha peccato, e che forse non vorrebbe e non saprebbe più peccare, vede chiusa innanzi a sè ogni via di salvezza e poichè non ha più nulla da perdere, è trascinato fatalmente sulla via di altri delitti. Invece una pena, una condanna che non lascino traccia, un perdono, rappresentano quasi sempre una salvezza. La condanna condizionale, con la sua minaccia di pena certa sospesa, rappresenta il miglior freno che porta al ravvedimento.

Ritengo poi con l'amico De Marsico che la formula delle attenuanti generiche deve essere sostituita con un elenco esemplificativo delle circostanze, che, indicando una maggiore o minore pericolosità, possano essere una guida nella determinazione della pena. Credo che non si debbano avere preoccupazioni sulla facoltà illimitata del giudice; nè credo che vi sia qui alcuno che voglia fare le solite obbiezioni che si muovono alla dottrina positiva con sufficiente leggerezza e assai spesso con insufficiente buon senso giuridico e scientifico.

Noi che professiamo questa dottrina non vogliamo avere nessuna indulgenza per i malvagi, non vogliamo comunque incoraggiare il delitto, non vogliamo scusare il delitto. Vogliamo solo risparmiare chi è ancora degno di essere risparmiato, vogliamo tentare di salvare chi ha in sè ancora la possibilità di salvezza.

L'uomo, o signori, anche quando delinque non è un fantoccio di fango; rimane pur sempre una creatura di Dio. Per quanto abbietta possa essere questa creatura, conserva alcune volte negli angoli oscuri del suo spirito il soffio della divinità creatrice che anima e che ravviva la sua umanità.

La redenzione è possibile quando rimangono vivi questo soffio divino e questa umanità. L'abbiezione assai spesso non è tutta la vita dell'uomo, è un momento della vita. L'istinto della bestialità, questo demone incatenato della volontà e della conscienza morale, può alcuna volta, profittando dell'attimo in cui, sotto l'urto di una passione, la volontà è assente e la coscienza vacilla, spezzare le catene, balzare dal suo angolo oscuro, tornare ad essere il signore beffardo e malvagio dell'uomo, che l'uomo travolge nel male per abbatterlo contro la scogliera del delitto.

Ma se poi la volontà e la coscienza riprendono il dominio e riducono il demone in catena, non sentite voi che condannando l'uomo condannate in lui la natura umana?

Se invece volontà e coscienza sono deboli, non accidentalmente, ma per loro natura, allora la pena deve avere il compito di rimuovere i motivi della debolezza in modo da riadattare l'uomo all'ambiente sociale. Quando la volontà e la coscienza non sono che pallide larve... e il demone dalla malvagità prevale e predomina, allora l'uomo lo abbandoniamo per sempre relegandolo dal consorzio civile. C'è chi osa dire che la scuola positiva è una scuola di immoralità. Ebbene, io vi dico che è una scuola di umanità, ed è questa umanità che vogliamo vedere trasfusa nella nostra legislazione penale.

Viviamo un'ora che non è, come i poveri di spirito pretendono, ora di involuzione, ma di rivoluzione, intesa non nel senso corrotto e brutale della parola, ma nel senso puro, nel senso di evoluzione. In quest'ora la storia batte nel bronzo del tempo. Chi non sente il fragore del bronzo e non si desta o si attarda nel torpore e non si leva e non cammina verso la promessa luminosa dell'alba, o è sordo o è stolto.

Ma noi udimmo il divino squillo della storia e siamo già desti e siamo senza tor-

pore e siamo già in cammino, col passo fermo e sicuro del destino.

Tutta la vita ha un ritmo nuovo di rinascita e tutta si rinnova nella sua forma e nella sua sostanza. Vuole un respiro più ampio per la sua anima, ricerca orizzonti più vasti per il suo spirito, tenta cime più eccelse per la sua ascesa e mète più lontane per il suo cammino. Orbene, in questo travaglio meraviglioso in cui la vita si affanna e si tormenta per dare a se stessa un'etica superiore o una legge più certa, vogliamo noi dimenticare proprio quella legge che riguarda la vita nelle sue fatali miserie ? Vogliamo andare oltre senza occuparci della piaga che più duole e che più sanguina ? Oppure occupandocene non vogliamo tener conto di quelli che sono gli insegnamenti della scienza, e tentare nuovi rimedi poichè i rimedi antichi si sono mostrati inefficaci e la piaga sempre più duole e più sanguina ?

Bisogna andare verso forme nuove, verso una rinnovazione completa dei nostri istituti penali.

Il segno più certo del rinnovamento civile di un popolo è dato dal progresso del diritto, e specialmente del diritto penale. Il popolo che meglio sa prevenire il delitto e che il delitto sa poi curare nelle sue manifestazioni, è il popolo meglio progredito.

L'amico De Marsico nella sua relazione ricorda che le riforme dei codici seguono o precedono le grandi giornate della storia di un popolo. Vi dirò di più: quando Cesare Beccaria abbatteva la impalcatura infame della storia, tutta una nuova civiltà era in rigoglioso germoglio. Quando Cesare Lombroso schiudeva nuovi orizzonti alla scienza criminale, certo, una civiltà più alta si delineava.

Troppo ci attardammo. L'ora propizia è già suonata: altri popoli ci hanno preceduto, noi possiamo dire l'ultima parola; tardare oltre sarebbe negare il nostro progresso civile.

Nella dura lotta che ogni giorno combattiamo, spesso assai aspra, quasi sempre amara, una fede ci anima ed una speranza ci incita; la fede che in noi non è spento il seme del buon sangue latino, la speranza che si possono ritessere le trame della gloria antica.

Roma augusta, questa eterna creatrice di ogni cosa forte, questo dono dato da Dio agli uomini perchè gli uomini ne traggano salute, ci infonde, con la sua forza, l'ammonimento quotidiano e la tenace volontà di agire.

Orbene, la grandezza di Roma più che nella forza massiccia delle sue legioni sta nella luce del suo diritto. Roma più che con le vittorie delle armi scrisse la sua gloria con le Tavole della sua legge. Orbene, l'augurio nostro è, che la riforma attuale porti impressi i segni della rinascita della romanità, in modo che la nostra fede abbia la sua prima certezza, la nostra speranza, la sua prima realtà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Ungaro:

« La Camera, in conformità dei criteri espressi nella relazione per la riforma del Codice penale, fa voti perchè il Governo comprenda le norme penali relative ai reati di stampa nel Codice penale in occasione della pubblicazione dei nuovi Codici, riservandosi di disciplinare con speciali norme legislative la responsabilità e la libertà della stampa ».

L'onorevole Ungaro ha facoltà di svolgerlo.

UNGARO. Il mio ordine del giorno non ha bisogno di una lunga illustrazione, perchè, in sostanza, esso ha soltanto una funzione coordinatrice, non ha natura, carattere, nè significato politico, ma si limita alla constatazione di uno stato di fatto che non può sfuggire all'attenzione della Camera.

Nella relazione al disegno di legge presentato dal ministro Oviglio contenente disposizioni sulla stampa periodica, è detto fra l'altro che scopo principale del disegno stesso è quello di coordinare alcune fra le disposizioni dell'Editto sulla stampa e del Codice penale, allo scopo sovratutto di eliminare le incongruenze e le disparità di trattamento attualmente esistenti.

Ora noi ci troviamo in presenza di una relazione ministeriale, e di due relazioni della Commissione parlamentare, quella sopratutto dell'onorevole De Marsico sulla riforma del Codice penale, e per qualche riflesso anche quella dell'onorevole Sarrocchi sul Codice di procedura penale, che contengono alcune norme attinenti in maniera specifica ai reati di stampa, di modo che le incongruenze cui si riferisce la relazione dell'onorevole Oviglio al disegno di legge che è all'esame di una Commissione parlamentare, verrebbero, anzichè eliminate, accresciute.

Tra l'altro si verificherebbe questo; poichè la relazione ministeriale sulla riforma dei Codici accenna alla istituzione di corti d'onore, alle quali soltanto verrebbe deferita la competenza in materia di reati di diffamazione, e questo concetto è ribadito ampiamente nella relazione dell'onorevole De Marsico, la Camera dovrebbe poi discutere,

in base alla proposta di legge dell'onorevole Oviglio, intorno alla maggiore o minore pubblicità dei dibattimenti nelle querele per diffamazione, proprio di quelle querele per diffamazione, che in virtù della delega dei pieni poteri che oggi noi conferiamo al Governo, verrebbero sottratte alle decisioni dell'autorità giudiziaria ordinaria.

A prescindere da questo inconveniente e dalla incongruenza di carattere pratico, vi è una ragione essenziale di evidente opportunità per unificare il nostro sistema di legislazione in maniera omogenea relativamente alle norme concernenti la repressione nei reati; in quanto che noi riteniamoc he non sia il caso di ammettere la esistenza di reati di stampa sol perchè siano reati commessi a mezzo della stampa. Non ci sono che reati comuni da colpire con la legge comune, La possibilità di maggiore diffusione, attribuisce una maggiore gravità a questi reati, quando essi siano commessi a mezzo della stampa e richiede perciò sanzioni e repressioni più severe.

Ma anche oggi il Codice penale vigente per i reati di diffamazione, nei riguardi della pena, aggrava la pena se il reato è commesso a mezzo della stampa.

E questo che io dico esemplificando nei riguardi del reato di diffamazione, può rilevarsi nettamente, con uguale criterio di precisione logica e giuridica, nei riguardi di tutti gli altri reati che possono essere commessi a mezzo della stampa, di modo che le disposizioni che sono contenute nel disegno di legge presentato dall'onorevole Oviglio (intorno al quale sono state fatte delle osservazioni che si possono porre in relazione specialmente all'articolo 7, di cui maggiormente si è discusso in seno alla Commissione parlamentare), non è detto che debbano trovare tutte il loro posto nel Codice penale, ma attraverso l'ordine del giorno che io sottopongo e raccomando alla approvazione della Camera un solo concetto deve essere affermato: l'inesistenza dei reati di stampa come tali e la necessità che i reati commessi a mezzo della stampa non siano sottoposti ad una legislazione speciale che talvolta può essere una legislazione provvida, ma che anche potrebbe essere una legislazione di repressione, ma siano tutti sottoposti al Codice comune.

Con ciò non intendiamo sottrarre al sindacato parlamentare l'esame delle disposizioni relative alla disciplina, alla libertà e alla responsabilità della stampa, disegno di legge che rimane sottoposto all'esame della Commissione parlamentare, e che nel suo insieme, nella sua integrità rimane per tutto ciò che si riferisce alla responsabilità dei giornali e dei giornalisti, per tutto ciò che si attiene alla responsabilità civile e alla responsabilità penale, alla procedura dei sequestri e delle diffide.

Ma in attesa che la Camera decida su questi argomenti che pur tante passioni agitano, noi affermiamo fin d'ora il concetto che è contenuto nel mio ordine del giorno, che cioè tutte le norme, sia di diritto, che di procedura relative ai reati di stampa, siano incluse nella delega che oggi al Governo viene conferita dalla Camera, perchè non sarebbe del resto nemmeno equo che, nel momento stesso in cui conferiamo al Governo il potere e la facoltà di reprimere e disciplinare tutte le manifestazioni delittuose, lo privassimo della facoltà di reprimere le manifestazioni delittuose commesse a mezzo della stampa. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole guardasigilli a manifestare il suo avviso sui vari ordini del giorno.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Circa l'ordine del giorno dell'onorevole Tovini, che viene per primo in ordine di presentazione, io, mentre lo ringrazio delle parole deferenti e cortesi che ha per il Governo, lo pregherei di ritirarlo e di associarsi invece a quello dell'onorevole Sansanelli, firmato anche da altri deputati e che il Governo accetta. La ragione è evidente. L'ordine del giorno Tovini approva la relazione del Governo ed i criteri direttivi della relazione della Commissione. Ora, siccome in qualche punto, fortunatamente pochi, vi è dissenso, credo che sia più esatto, poichè la Camera credo abbia fiducia nel Governo, affermare che, udite le dichiarazioni del Governo, che hanno tenuto conto anche della relazione e della discussione, la Camera le approva e passa all'ordine del giorno.

Per queste ragioni dichiaro che il Governo accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Sansanelli, e prega la Camera di votare sopra di esso il passaggio alla discussione degli articoli.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Morelli Giuseppe, che raccomanda al Governo di fare la riforma penitenziaria, io consento nei concetti che egli esprime. Credo anch'io che si imponga la revisione della nostra legislazione e dei nostri regolamenti carcerari, ma siccome la questione implica necessariamente un aumento di spesa, perchè

il problema carcerario è sopratutto problema di mezzi disponibili, io non potrei prendere fin d'ora verso di lui e verso il Parlamento un impegno preciso. Ma prometto di studiare seriamente la questione e di adoperare tutta la mia qualsiasi autorità per ottenere che i mezzi finanziari necessari sieno messi a disposizione dell'Amministrazione carceraria. Dopo di che prego l'onorevole Morelli di trasformare il suo ordine del giorno in raccomandazione.

Circa l'ordine del giorno degli onorevoli Cavalieri, Preda e Sandrini, in cui sopra alcuni punti di questa discussione si dettano norme precise che dovrebbero vincolare in modo assoluto il Governo, io dichiaro che in molti di questi punti siamo d'accordo e su quelli intorno ai quali non siamo d'accordo, non intendo affermare una volontà precisa in contrario, perchè direi cosa inesatta se dicessi che sono risoluto per esempio a modificare radicalmente l'articolo 179 dell'attuale Codice di procedura penale, come direi cosa inesatta se dicessi che sono risoluto a far partecipare il Presidente alla votazione dei giurati, perchè non ho su questi punti preso decisioni definitive, ma soltanto credo che siano punti meritevoli di studi ulteriori. E perciò sarei grato alla Camera se non mi vincolasse fin d'ora a soluzioni precise e prego pertanto gli onorevoli proponenti di trasformare il loro ordine del giorno in raccomandazione, raccomandazione che il Governo accetta, il che significa che questi punti saranno seriamente meditati prima di trasformare la disciplina, quale è stata adombrata nella relazione, in precisi articoli di legge.

E ciò anche per ragioni tecniche, perchè tutte le soluzioni sono suscettibili di diverse formulazioni e possono essere profondamente diverse secondo le formulazioni.

La Commissione parlamentare dovrà riesaminare, ritornare sulle questioni quando davanti ad essa verranno i progetti concreti, ed in quella sede, di fronte ad articoli ed a proposte precise, sarà possibile discutere con una maggiore ampiezza e utilità.

L'onorevole De Cicco nel suo brillante discorso ha svolto il suo ordine del giorno col quale fa voti che si operi la conciliazione tra la scuola classica e quella positiva. Si tratta di un voto che esula dal campo legislativo, e pregherei l'onorevole De Cicco di non insistervi.

L'onorevole Barbiellini-Amidei mi chiede una cosa giusta, vale a dire che la Camera faccia voti perchè negli studi di modificazioni del Codice civile siano interpellati funzionari e tecnici delle attività agricole e commerciali, onde queste siano liberate dalle angustie da cui sono travagliate per le deficienze della legislazione in vigore.

È naturale che il Governo, dovendo riformare il Codice civile, sentirà gli esperti in materia agraria quando si tratterà di riformare i contratti agrari. Già il decreto costitutivo delle Commissioni dà la facoltà di aggregarsi degli esperti.

Non ho quindi che accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Barbiellini.

Viene in ultimo l'ordine del giorno dell'onorevole Ungaro che fa voti perchè il Governo comprenda le norme penali relative ai reati di stampa nel Codice penale in occasione della pubblicazione dei nuovi codici.

L'onorevole Ungaro parte da una constatazione esattissima: i reati di stampa sono reati come tutti gli altri; sono reati aggravati per il mezzo, tanto che l'onorevole De Marsico nella sua pregevole relazione invocava l'autorità di uno scrittore francese, il Reynard, che dice: « Il n'y a pas une question des délits spéciaux de la presse ».

Ed è logico che nella riforma del Codice penale siano compresi anche i delitti di stampa. Ma poichè è in corso d'esame presso la Camera un disegno di legge il quale comprende tanto la parte amministrativa e tecnica quanto la parte strettamente penale della disciplina della stampa, io lo pregherei di trasformare il suo ordine del giorno in raccomandazione, affinchè il Governo possa tenerne conto quando verrà in discussione il disegno di legge sulla stampa. Vedremo allora, sia in sede di elaborazione della Commissione che di discussione della Camera, se sia opportuno di stralciare gli articoli che riguardano i reati di stampa, e limitarsi alla parte tecnica ed amministrativa.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di parlare.

CARNAZZA GABRIELLO, *presidente della Commissione*. La Commissione dovrebbe rivolgere una preghiera diversa da quella rivolta dall'onorevole guardasigilli. È evidente che la Commissione preferisce l'ordine del giorno dell'onorevole Tovini a quello dell'onorevole Sansanelli ed altri. Però io credo che in sostanza anche su questo non vi sia grande dissenso con l'onorevole ministro e credo che troveremo anche qui la formula della conciliazione.

L'onorevole ministro ha cominciato col dichiarare che, essendo sicuro della fiducia della Camera, egli intendeva che fossero le

sue dichiarazioni quelle che avessero a prevalere nei pochi punti di dissenso con la Commissione, ed appunto perciò richiedeva che la votazione avvenisse sull'ordine del giorno dell'onorevole Sansanelli. Senonchè immediatamente dopo, esaminando uno degli ordini del giorno che si riferiscono particolarmente a determinate questioni, e che si riferisce precisamente ad alcune questioni su cui è stato manifestato un dissenso nella discussione avvenuta in Parlamento, l'onorevole ministro ha dichiarato che egli non accettava l'ordine del giorno inquantochè egli non voleva che fosse pregiudicata la decisione della Commissione che dovrà esaminare il progetto del Codice, inquantochè egli non si rifiutava a che questi punti, nei quali è stato lumeggiato un dissenso tra Commissione e ministro, venissero esaminati da quella Commissione.

Anzi egli ha dichiarato espressamente che voleva a sè riservata la facoltà di ulteriori studi e di ulteriore esame su questi punti, sui quali la sua attenzione era stata particolarmente richiamata. Ora, data la disformità della formula tra gli ordini del giorno Tovini e Sansanelli, e data la interpretazione che dovrebbe essere data all'accettazione di una di queste formule in contrapposto all'altra, si verrebbe appunto a negare o a pregiudicare quella facoltà di ulteriore studio e di esame su queste questioni in cui il dissenso si è manifestato, facoltà di discussione e di esame che ha espressamente l'onorevole ministro voluto consentire.

Conseguentemente io credo si possa andare d'accordo nello eliminare tutti e tre gli ordini del giorno, tanto quello dell'onorevole Tovini quanto quello dell'onorevole Sansanelli, quanto, finalmente, quello di dettaglio in quantochè restano impregiudicati. Si intende perfettamente bene che le dichiarazioni del ministro sono quelle sole che possono impegnare il ministro medesimo, il quale non potrebbe accettare di essere impegnato da dichiarazioni fatte da altri.

Ma poichè egli ha consentito che lo studio e l'esame possa essere continuato in sede di formulazione del Codice, mi pare non sia opportuno di volere con una dichiarazione dare la sensazione che sia preclusa la via anche a questo studio.

Quindi prego l'onorevole ministro di non insistere nella differenza di trattamento tra gli ordini del giorno Tovini e Sansanelli, così come da parte della Commissione non si insiste, naturalmente, nella approvazione dei diversi commi dell'ordine del giorno Cavalieri.

Ma si intende che il ritiro di tutti e tre questi ordini del giorno importa una cosa sola: il desiderio comune dell'onorevole ministro e della Commissione e di tutti gli altri che saranno chiamati a cooperare nella formazione del Codice, di arrivare a quella soluzione che certamente sarà più giusta e più conveniente, nell'interesse del diritto e della nazione.

Per quanto riguarda gli altri ordini del giorno, la Commissione consente con l'onorevole ministro nell'accettare sotto forma di raccomandazione quello dell'onorevole Morelli Giuseppe, quello dell'onorevole De Cicco e quello dell'onorevole Ungaro.

Per quanto riguarda quello dell'onorevole Barbiellini-Amidei credo che la limitazione contenuta nell'ordine del giorno stesso ad alcuni tecnici per alcune determinate quistioni potrebbe quasi suonare volontà di escludere questa cooperazione in altri campi, i quali richiedono ugualmente una conoscenza di esperti, come per esempio nel campo industriale. Siccome non credo che la volontà dell'onorevole Barbiellini sia per la esclusione di questi altri studi, penso che anche per questo si possa richiedere che l'ordine del giorno Barbiellini sia trasformato in raccomandazione.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento con l'onorevole presidente della Commissione il quale propone l'ordine del giorno puro e semplice, che ha la precedenza. Mi associo alla sua proposta.

PRESIDENTE. Chiederò ora agli onorevoli proponenti se mantengano i loro ordini del giorno.

Onorevole Tovini?

TOVINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Sansanelli?

SANSANELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Morelli Giuseppe?

MORELLI GIUSEPPE. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalieri?

CAVALIERI. Lo ritiro, trasformandolo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole De Cicco?

DE CICCO. Lo ritiro, trasformandolo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Barbiellini-Amidei? È assente; s'intende che vi abbia rinunziato.

Onorevole Ungaro?

UNGARO. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Rimane dunque l'ordine del giorno puro e semplice sul quale non c'è bisogno di votazione. Vi è poi l'ordine del giorno della Commissione, che l'onorevole ministro nella discussione generale disse già di accettare:

Lo rileggo:

« La Commissione invita il Governo a sollecitare la riforma dei Codici penali militari, tenendo presente, per quanto lo consenta la materia, la necessità di coordinarli coi Codici penali comuni e di informarli alla esperienza della recente guerra ».

Onorevole ministro, ha nulla da aggiungere circa l'ordine del giorno proposto dalla Commissione?

CARNAZZA GABRIELLO, *presidente della Commissione*. L'onorevole ministro ha già dichiarato di accettarlo.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno della Commissione del quale ho dato testè lettura, e che è accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza, a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel Codice penale, nel Codice di procedura penale ed in altre leggi, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il progetto del decreto che approva il nuovo testo delle leggi di pubblica sicurezza sarà sottoposto all'esame e al parere della Sottocommissione parlamentare chiamata a esaminare il Codice penale emendato.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile.

Art. 1.

Il Governo è autorizzato:

1°) a modificare nel Codice penale le disposizioni concernenti il sistema delle pene, gli effetti e l'esecuzione delle condanne penali, le cause che escludono e diminuiscono l'imputabilità, la recidiva, l'estinzione dell'azione e delle condanne penali e le disposizioni concernenti i singoli reati e le pene ad essi relative, per adeguarle alle nuove esigenze della vita economica e sociale, nonchè ad emendare gli articoli del codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;

2°) a modificare le disposizioni del Codice di procedura penale, tenendo conto degli inconvenienti messi in luce dalla sua pratica applicazione, e ad emendare gli articoli che hanno dato luogo a controversie, o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;

3°) a modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario, e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine; a coordinare le norme sull'ordinamento giudiziario con i nuovi codici di procedura civile e di procedura penale, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario;

4°) a coordinare le nuove disposizioni del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi, incorporando, ove occorra, nei due codici e nel testo unico sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni delle leggi speciali, e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Viale.

Ne ha facoltà.

VIALE. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare su questo articolo e in modo speciale sul numero quarto, per avere un chiarimento dall'onorevole ministro e, in ogni caso, per avere occasione di fare una raccomandazione. Il numero quarto dispone che il Governo è autorizzato « a coordinare le

nuove disposizioni del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi, incorporando, ove occorra, nei due codici e nel testo unico sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni delle leggi speciali, e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato ».

La stessa disposizuone molto opportunamente, su proposta della Commissione, è estesa all'articolo 3 che riguarda le modifiche al Codice civile. Ora domando se fra le leggi speciali che possono e, io vorrei dire, debbono essere modificate, sia compresa quella sul gratuito patrocinio. È su questo che io domando un chiarimento all'onorevole ministro e, occorrendo, mi riservo di proporre in tal senso una raccomandazione.

Onorevoli colleghi, la questione della gratuita clientela è di una importanza capitale, non solo dal lato giuridico, ma anche dal lato sociale. Allo stato attuale la difesa dei poveri nel giudizio penale, o dirò meglio, nella istruttoria penale, per fatale condizione di cose è quasi nulla. Questa difesa nel dibattimento è circoscritta all'assistenza di un avvocato di ufficio, il quale nove volte su dieci, per non dire dieci volte su dieci, si limita a rimettersi alla clemenza del giudice.

Questo non va detto per disdoro degli egregi colleghi, perchè anche io appartengo alla classe dei professionisti, ma perchè l'avvocato di ufficio è una specie di sentinella, di piantone: prende la causa così come la trova, senza possibilità di consultare il cliente, di leggere gli atti, di far deduzioni, di fare una preparazione qualsiasi.

La difesa povera nel giudizio civile è ora difficultata, onorevole ministro, anche dal fatto del cambiamento delle circoscrizioni giudiziarie. La difesa povera nel giudizio civile, in quanto si svolge innanzi alle Commissioni di gratuito patrocinio, che ora per necessità di cose – opportuna necessità di cose del resto – sono distanti dal luogo di residenza del povero che chiede giustizia, fa sì che difficilmente o quasi mai il povero possa assistere alle sedute delle Commissioni e possa far valere le sue ragioni. Aumentano poi le difficoltà nei contatti fra questo povero ammesso al beneficio della gratuita difesa e l'avvocato o il procuratore delegato, di modo che, oggi, la legge sul gratuito patrocinio è per lo meno un anacronismo.

Onorevole ministro, io penso che *multa renascentur quae jam cecidere;* penso che l'ufficio del povero, come era costituito una volta, valeva molto meglio della legge attuale sul gratuito patrocinio.

Mi si dirà che molte aurore vi sono che ancor non nacquero, e quindi la necessità di novità e coordinamento. Sta bene il principio; però io credo che debba essere mantenuto l'ufficio dei poveri, con un principio che dovrebbe coordinarsi con le disposizioni della riforma della legge sull'esercizio della professione di avvocato e di procuratore da voi opportunamente presentata e potrebbe anche innestarsi nelle modifiche alla legge sull'ordinamento giudiziario.

È un problema in sostanza di capitale importanza. Ora penso che questo Governo, che ha sopratutto lo scopo di restaurare l'autorità dello Stato, debba risolvere questo problema nell'interesse dei poveri, per dare la sensazione precisa che lo Stato fa giustizia a tutti e che la legge è uguale per tutti.

Me ne affida l'alta intelligenza dell'onorevole ministro, la sua alta cultura e me ne affida l'esperienza che l'onorevole ministro ha fatto nel tempo da cui egli siede al dicastero della giustizia, dicastero che effettivamente egli onora col suo alto intelletto.

E, onorevole ministro, mi pare che nella disposizione che accenna a modifiche e a coordinamento delle leggi speciali possa entrare l'altro argomento di non meno grave importanza: quello relativo alle giurisdizioni speciali.

Ormai, dai tribunali sulle acque alle giurisdizioni speciali sulle tasse, dalle giurisdizioni speciali sugli affitti, alle giurisdizioni speciali ultime create sugli usi civici, abbiamo l'innesto di tali e tante giurisdizioni che una confusione vera ne è derivata. Mi pare che anche sotto questo aspetto la disposizione del n. 4, sia in rapporto alle disposizioni penali che a quelle civili, meriti un chiarimento.

Io spero di avere questo chiarimento dalla cortesia dell'onorevole ministro. In ogni modo, ho preso la parola per poter fare in questo senso una raccomandazione che spero divisa dagli onorevoli colleghi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* L'onorevole Viale, che ringrazio per le sue parole troppo cortesi, ha sollevato due questioni importanti sulle quali mi è gradito di trattenermi brevemente: quella

del gratuito patrocinio e quella delle giurisdizioni speciali.

Io credo che quando, all'articolo 1° n. 4, noi diciamo che si autorizza il Governo del Re a coordinare le nuove disposizioni del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi, sia chiaro che si allude anche alla legge sul gratuito patrocinio, la cui connessione con quella sull'ordinamento giudiziario non si può negare.

D'altro canto, poichè noi dovremo occuparci della disciplina della professione forense, non sarà forse inopportuno in quella occasione di ritornare sull'argomento, e vedremo allora se sarà il caso di aggiungere qualche disposizione finale a quella legge, per dar modo al Governo di risolvere la questione del gratuito patrocinio, la quale è grave.

Non mi dissimulo i difetti del sistema attuale e credo anch'io che l'ideale sarebbe di potere organizzare in modo stabile la difesa dei poveri, ritornando al vecchio sistema dell'avvocatura dei poveri, alla quale ha fatto allusione l'onorevole Viale. Ma, ripeto, è un problema grave, anche perchè implica spese e organizzazione di nuovi uffici.

In ogni modo, sia in sede di riforma della legge sulla professione forense, sia in questa sede, a questa questione si potrà pensare.

Più grave anche, anzi fondamentale è l'altra questione delle giurisdizioni speciali che l'onorevole Viale ha opportunamente sollevato.

Noi abbiamo assistito, onorevoli colleghi, da più di venti o venticinque anni ad un moltiplicarsi delle giurisdizioni speciali, le quali hanno fatto a ritroso il cammino che il Regno d'Italia appena costituito fece con la legge del 1865. Il moltiplicarsi delle giurisdizioni speciali è stato un fenomeno parallelo al disintegrarsi della autorità e della sovranità dello Stato (*Approvazioni*) perchè alla unità della sovranità dello Stato deve corrispondere l'unità della giurisdizione. (*Vive approvazioni*).

Pertanto è mio intendimento preciso, non soltanto di oppormi in ogni modo, come ho fatto e farò sempre, all'istituzione di nuove giurisdizioni speciali, ma anche di avviare ad una pure progressiva e graduale limitazione delle giurisdizioni che ora esistono. Io mi auguro che sia possibile in sede di revisione del Codice di procedura civile e dell'ordinamento giudiziario di stabilire una norma definitiva la quale dica: tutte le giurisdizioni speciali, ad eccezione di quelle due o tre che si possono ritenere più essenziali e più assolutamente necessarie, sono abolite. Avremo allora fatto un passo decisivo verso la riforma fascista delle giurisdizioni, che deve essere integrazione dell'autorità e della sovranità dello Stato, ossia dell'unità della sua giurisdizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto a partito l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

I progetti dei decreti che approvano i nuovi testi del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario emendati saranno sottoposti all'esame e al parere delle stesse Commissioni parlamentari, che hanno esaminato il presente disegno di legge, insieme riunite, che si suddivideranno in tre sottocommissioni.

I presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati, membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i deputati, che abbiano cessato di appartenere al Parlamento, rimarranno in carica fino all'espletamento del mandato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al Codice civile altre modificazioni ed aggiunte, oltre quelle indicate nell'articolo 1, n. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 2884, conservando immutati i fondamentali principi degli istituti.

È autorizzato altresì a coordinarne le disposizioni con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi incorporandole, ove occorra, nel Codice ed occorrendo modificandole sempre a scopo di coordinamento.

Potranno pubblicarsi separatamente singoli libri o titoli del Codice civile emendato.

Ai fini dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, per la Camera dei deputati sarà nominata una Commissione composta di 18 deputati scelti dal presidente.

A questa Commissione, come a quella già eletta dal Senato agli stessi fini, si applicano le norme dell'articolo 2 della presente legge.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Belluzzo, Baistrocchi, Leonardi, Suvich e Orsolini-Cencelli a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BELLUZZO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Organizzazione della Nazione per la guerra.

BAISTROCCHI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Ordinamento dell'Alto comando dell'esercito.

LEONARDI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1925, n. 5, estensione al comune di Napoli delle disposizioni circa la facoltà ai prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni e norme generali sul subaffitto e del Regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 197, estensione al comune di Firenze della disposizione circa la facoltà ai prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni.

SUVICH. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943, modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie;

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1°) 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 per cento emissioni 1902 e 1906 e pagamento delle cedole relative; 2°) 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle.

ORSOLINI CENCELLI. Ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

TOSTI DI VALMINUTA, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando intenda provvedere alla dotazione del personale tecnico previsto in organico per il Genio civile di Sassari.

« Siotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per sapere se il Ministero dell'economia nazionale che ha studiato il progetto per l'irrigazione delle Baronie di Galtelli-Orosci sia disposto a provvedere per la diretta esecuzione dei lavori, completando detto progetto con l'acquedotto consorziale per i cinque comuni delle Baronie.

« In caso diverso con quali mezzi intenda secondare la provincia di Sassari per l'esecuzione di dette opere.

« Siotto ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non creda necessario concedere una proroga al termine della presentazione delle denunzie per la imposta complementare sul reddito, in considerazione che la massa dei contribuenti non è ancora bene edotta delle molteplici formalità volute dalla legge e non è quindi in condizioni di osservarle, e nella certezza che nessun danno verrebbe all'erario dalla proroga domandata.

« Ceci, Bono, Chiostri, Leone Leone, Serena, Maffei, Abisso, Mongiò, Manfredi, Mariotti, Pace, Ricchioni, Olmo, Joele, Colucci, Barbaro, Cerri, D'Alessio Francesco, Pennavaria, Caprice, Bartolomei, Cristini, Savini, Lipani, Severini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando creda di dover dar corso ai lavori di sistemazione del torrente Lambro nel tratto Pontelambro confluenza col torrente Bova, lavori già da molti anni dichiarati urgenti e improrogabili e il cui rinvio crea un serio pericolo per le popolazioni del circostante territorio. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Baragiola, Venino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali criteri informano le concessioni di permessi di espor-

tazione del nostro bestiame e se sia a conoscenza del negozio o traffico che di tali permessi si fa impunemente da parte di alcune case speditrici, o transitarie o intermediarie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se sia possibile aumentare la durata della licenza agricola ad almeno quaranta giorni pei soldati agricoltori indispensabili alla regolare coltivazione dei loro poderi, almeno nelle regioni, come il Monferrato, dove la mano d'opera pei lavori campestri è andata talmente rarefacendosi da produrre grave sconcerto nell'economia agricola della media proprietà e della piccola. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere se non ritenga opportuno aderire alle vive richieste dell'industria e del commercio vinicolo, rimettendo in vigore il Regio decreto n. 1693 del 17 agosto 1919, sul metodo ufficiale di determinazione dell'alcool nei vini da adottarsi quando nei contratti non sia specificatamente indicato altro metodo. Il ricordato utile decreto fu tra quelli che decaddero col finire del periodo bellico e sarebbe opportunissimo fosse ristabilito nuovamente per sempre. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marescalchi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno inscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede risposta scritta.

La seduta termina alle 19.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16.

1. Interrogazioni.

2. Votazione a scrutinio segreto di 12 disegni di legge.

Comitato segreto.

Esame dei Conti consuntivi delle spese interne della Camera degli esercizi finanziari 1922-23 e 1923-24 e dei progetti di bilancio delle spese interne della Camera per gli esercizi finanziari 1924-25 e 1925-26. (Doc. XII e XII-*bis* — XX e XX-*bis*)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.